

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 212<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,  
indi del Vice Presidente SECCHIA

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Annunzio di domande . . . . . Pag. 11302

##### COMMEMORAZIONE DEL SENATORE GIUSEPPE PAPALIA

PRESIDENTE . . . . . 11302

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . . . . . 11304

##### DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 11326

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . . 11301

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 11301

Rimessione all'Assemblea . . . . . 11326

Trasmissione . . . . . 11301

##### Seguito della discussione:

« Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 11310

GULLO . . . . . 11313

PAFUNDI . . . . . 11310

PALUMBO . . . . . 11305

RENDINA . . . . . 11321

SCHIETROMA . . . . . 11317

##### INTERPELLANZE

Annunzio . . . . . 11326

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 11327



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**G R A N Z O T T O B A S S O ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Aumento del contributo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero » (700-B) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Comunico di aver deferito in sede deliberante i seguenti disegni di legge:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

« Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, concernente la vigilanza sull'Unione italiana dei ciechi » (860);

*alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Liquidazione del "Fondo speciale della Sila", istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124 » (850);

« Erogazione del contributo statale di lire 1.600.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli, a sollievo di un mutuo di lire 2.000.000.000 e di due mutui di lire 1.000.000.000 ciascuno contratti da detto Ente » (870) (previo parere della 1ª Commissione);

*alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (877) (previo parere della 5ª Commissione);

*alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):*

« Aumento del contributo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero » (700-B) (previo parere della 5ª Commissione);

« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (853) (previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**P R E S I D E N T E .** Comunico di aver deferito in sede referente i seguenti disegni di legge:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

**BONAFINI.** — « Soppressione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (854) (previo parere della 2<sup>a</sup> Commissione);

BONAFINI. — « Esenzione dal pagamento dei diritti erariali e dei diritti d'autore delle esecuzioni musicali a scopo di "concertino" effettuate nei normali pubblici esercizi ed alberghi da piccoli complessi orchestrali » (855) (previ pareri della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione);

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali » (859) (previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione);

*alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

TEDESCHI. — « Integrazioni e modifiche alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la sistemazione del personale temporaneo dell'Amministrazione finanziaria » (857) (previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione);

TEDESCHI. — « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (858) (previo parere della 7<sup>a</sup> Commissione);

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste):*

BERNARDINETTI ed altri. — « Istituzione di un fondo di rotazione a favore della piscicoltura » (835) (previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione);

ANGELINI Armando. — « Norme in materia di alienazione di demani comunali o collettivi » (851) (previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> Commissione);

PIGNATELLI ed altri. — « Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva » (856) (previ pareri della 2<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione);

*alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):*

ANGELINI Armando. — « Istituzione dell'Albo nazionale dell'industria lapidea » (852) (previ pareri della 2<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione).

### Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il signor Satta Branca Arnaldo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. 53*);

contro il senatore Bernardi, per concorso nel reato di concussione (articoli 110 e 317 del Codice penale) (*Doc. 54*);

contro il senatore Bernardi, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale in relazione all'articolo 655 del Codice penale ed all'articolo 99 del testo unico delle leggi elettorali 30 marzo 1957, n. 361) (*Doc. 55*);

contro il senatore Angrisani, per i reati di ingiurie aggravate (articolo 594 del Codice penale) e di diffamazione aggravata (articolo 595 del Codice penale) (*Doc. 56*);

contro il senatore Roda, per i reati di vilipendio della Nazione italiana (articolo 291 del Codice penale) e di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (*Doc. 57*);

contro il senatore Carubia, per il reato di diffamazione continuata ed aggravata (articoli 81, capoverso, 595, primo, terzo e quarto comma, e 61 n. 10 del Codice penale) (*Doc. 58*);

contro il senatore Caruso, per il reato di omesso avviso al Questore di una riunione in luogo pubblico (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (*Doc. 59*);

contro i senatori Francavilla e Stefanelli, per concorso nel reato di violenza privata aggravata (articoli 110, 610, capoverso, e 339 del Codice penale) (*Doc. 60*).

### Commemorazione del senatore Giuseppe Papalia

P R E S I D E N T E. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, il 24 novembre si è spento a Bari, nella

clinica che l'ospitava da qualche tempo, il senatore Giuseppe Papalia.

La sua immatura dipartita rappresenta un gravissimo lutto per l'Assemblea senatoriale, che con unanime e sincero cordoglio — cui fa eco il generale compianto del mondo politico italiano — ne ricorda con affetto le elette doti di ingegno e di cuore e la feconda attività svolta in tanti anni di intensa partecipazione alla vita pubblica.

Giuseppe Papalia era nato a Bari il 1° ottobre 1897. Laureatosi giovanissimo, si distinse ben presto nel mondo forense della sua città per le brillanti qualità oratorie, per la vastità e lo scrupolo della sua preparazione giuridica, per la generosità del suo animo, fino a conquistarsi una posizione di indiscusso prestigio tra i colleghi.

A coronamento della luminosa carriera percorsa e a riconoscimento dell'opera svolta in tanti anni di impegno professionale, egli era stato eletto, qualche anno fa, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari.

Antifascista convinto e irriducibile, fino dal tempo delle prime battaglie giovanili, si ritrovò in prima fila nella lotta di liberazione, come rappresentante del Partito di azione nel Comitato di liberazione nazionale. Dallo stesso partito fu poi designato alla Consulta nazionale.

Nel 1947, allo scioglimento del Partito d'azione, aderì al Partito socialista, in seno al quale occupò subito cariche direttive e posti di grande responsabilità. Consigliere comunale e capogruppo del PSI, dall'immediato dopoguerra fino al giorno della sua morte, fu anche Sindaco della sua città dal dicembre 1959 al 1960.

Nel 1953 veniva eletto senatore. Riconfermato nel 1958 e nel 1963, per tre legislature consecutive riservò ai lavori della nostra Assemblea l'apporto della sua profonda preparazione giuridica e della sua preziosa esperienza amministrativa.

Particolarmente apprezzato fu il contributo da lui dato all'attività della Commissione giustizia, come relatore di disegni di legge e di domande di autorizzazione a procedere e come presentatore di proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Fece anche parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla « Anonima banchieri », di Commissioni consultive e speciali e, nel marzo di quest'anno, era stato eletto Vice Presidente della Commissione per i procedimenti d'accusa.

Frequenti e sempre accolti da vivo interesse i suoi interventi in quest'Aula, particolarmente dedicati ai problemi della giustizia e dell'ordinamento giudiziario, in occasione della discussione di bilanci e di numerosi e importanti provvedimenti legislativi.

La sua appassionata e instancabile attività e la sua spiccata personalità, così vivace per l'ingegno e la vastità della cultura, così calda per le qualità umane che la rendevano caratteristica, trovarono larga eco di consensi e gli guadagnarono l'affetto degli amici e il rispetto degli avversari politici. Proprio ieri, rievocavo con alcuni senatori della provincia di Bari la simpatica figura del collega scomparso; non erano della sua parte, e mi manifestavano dolenti il loro rimpianto confermandomi come il tratto garbato, la sua confidente signorile comunicativa lo rendessero stimato ed apprezzato, ma più che tutto amico della gente della sua città.

Ed era amico davvero Giuseppe Papalia, non soltanto per il tratto e i modi, ma per la generosità dello spirito e per la luce dell'intelletto, che nelle popolazioni più umili costituiscono un fascino di prestigio e un motivo di incondizionata venerazione.

E questo fascino portò anche nella nostra Assemblea, ove con forma semplice, con voce persuasiva, da giurista perspicace e da avvocato esperto e valoroso, proponeva le tesi che il Senato molte volte condivise, anche se difforni dal parere della maggioranza.

Onorevoli colleghi, Giuseppe Papalia, con il cospicuo bilancio degli interventi e degli scritti consegnati agli atti dell'Aula e delle Commissioni, ha onorato la nostra Assemblea; ma ancor più ha onorato la Nazione con l'esempio di vita e di costume parlamentare che egli ci ha largito, con la specchiata fedeltà agli ideali professati, con la nobile dedizione ai doveri accettati col mandato pubblico in sede locale ed in Parla-

mento, con la continua ansia di elevazione delle classi più bisognose della sua terra pugliese e, infine, con il geloso attaccamento agli istituti della nuova democrazia italiana. Un esempio che è, insieme, un retaggio destinato a sopravvivere nel tempo, al di là dello stesso affettuoso ricordo di quanti lo ebbero caro e lo stimarono in vita.

Io personalmente lo ritenevo un saggio; ed amo in questa accorata celebrazione, fuori dalle sembianze terrene, raffigurarmi il suo spirito librato nel mondo dell'eterna Sapienza, ancora intento alla ricerca e alla perfezione di quella giustizia della quale ebbe sete sempre e non fu mai pago nella sua vita mortale.

Con profonda mestizia, in quest'ora tanto triste, la Presidenza del Senato, sicura di interpretare il sentimento unanime dell'Assemblea, rinnova ai familiari del collega scomparso le espressioni del più profondo e solidale cordoglio, espressioni che estende al Gruppo parlamentare socialista, privato di uno dei suoi più autorevoli esponenti, e alla città di Bari, che perde un figlio illustre e un cittadino benemerito.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.*  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.*  
Il Governo si associa al lutto che ha colpito il Senato per la perdita di uno dei suoi più degni rappresentanti, il senatore Giuseppe Papalia.

Il profondo cordoglio manifestato dall'onorevole Presidente a nome di quest'alta Assemblea è l'espressione della testimonianza e del riconoscimento dei grandi meriti che il compianto amico senatore Papalia aveva acquisito nei settori dell'attività in cui aveva profuso la sua opera, e segnatamente nell'attività forense, nel mondo politico e nell'azione amministrativa.

A lungo rimarrà il ricordo della sua figura di eminente giurista. Dedicatosi giovanissimo nella sua terra barese all'avvocatura, ben presto si distinse per le doti di umanità profonda, che fu uno dei tratti più sublimi

della sua personalità, sostenuta da una vasta cultura e da elevazione di ingegno. Lo ricordiamo come uno dei più stupendi oratori di quest'Assemblea, dalla voce calda, suavia, piena di mirabili immagini che rendevano a coloro che lo ascoltavano accessibile il suo pensiero, sempre così misurato, profondo nell'esame dei problemi che riusciva ad inquadrare mirabilmente e a ricondurre, senza demagogia, alla realtà e alla logica, dimensioni indispensabili per affrontare e tutelare con senso di responsabilità gli interessi che era chiamato a rappresentare e a difendere.

La vocazione umana e sociale del senatore Papalia lo ha portato fin da giovanissimo a partecipare attivamente alla lotta politica in difesa dei deboli e dei diseredati. Lo ritroviamo fra i primi nelle lotte antifasciste, dopo lunghi anni di cospirazione contro la tirannide fascista. Fu degno rappresentante delle sue concezioni politiche nel Comitato di liberazione nazionale, dopo aver dato con estremo coraggio molte delle sue energie al movimento della Resistenza. La sua vita è strettamente legata alla storia del movimento operaio italiano in posizioni di estrema responsabilità.

Il Senato, che lo annoverava da tre legislature tra i suoi membri, è testimone del grande apporto di competenza, di esperienza giuridica e di preparazione politica da lui dato, specialmente nella sua qualità di componente della Commissione di giustizia. Dette molto di sé stesso a tutti senza chiedere nulla, rivelandosi come una delle voci più impegnate contro l'arrivismo e l'opportunismo politico. Egli fu sempre solidamente legato ai suoi ideali politici di democrazia socialista che furono, nella vita privata e pubblica, gli ispiratori permanenti della sua azione, che fu esempio di profonda onestà e di estrema rettitudine morale.

Il Governo si inchina alla memoria del senatore scomparso e, rievocando il disinteresse e la passione con cui egli ha difeso da questi banchi e nel Paese i diritti dei lavoratori e le aspirazioni del popolo, lo addita come esempio di onestà politica, di dignità professionale e di dedizione alla nobile causa del progresso sociale e civile della Nazione.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata ».

È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, non è il caso di spendere parole per richiamare alla particolare attenzione dell'Assemblea l'importanza del disegno di legge in discussione, sia per le finalità che esso persegue sia per gli strumenti giuridici predisposti dalle sue norme, finalità e strumenti che presentano aspetti di evidente delicatezza, ove si pensi all'ambiente nel quale si dovrà operare ed all'incidenza che le nuove norme avranno nel sistema degli istituti vigenti.

Il disegno di legge portato all'esame dell'Assemblea differisce profondamente da quello predisposto dal Governo. E l'onorevole relatore, nella sua breve ma pur mirabile relazione, ha riassunto gli elementi sui quali si sono particolarmente intrattenute, nelle molte, lunghe e travagliate riunioni, le due Commissioni, la I e la II, alle quali congiuntamente era stato commesso l'esame delle proposte governative. Il contrasto tra « astrattisti » da una parte e « concretisti » dall'altra — tra coloro, cioè, che intendevano ed intendono assegnare ad oggetto delle misure speciali previste dal disegno di legge gli indiziati di appartenenza ad associazioni criminali, comunque denominate, dovunque operanti e quali che ne siano le caratteristiche tipiche (gli astrattisti), e coloro che invece tendevano a fissare un obiettivo concreto alle misure in questione, obiettivo precisato nella mafia (i concretisti) — tale contrasto, dico, manifestatosi fin dalle prime sedute delle Commissioni, rimase costante e vivo sino al termine. E se la maggioranza, peraltro

non di larga misura, finì per pronunciarsi per la tesi concretista, di cui è appunto espressione il disegno di legge portato in Aula per la discussione ed il voto, la minoranza dei cosiddetti « astrattisti » non ha perciò disarmato, e, sciogliendo la riserva fatta in Commissione, adempie al dovere di rassegnare all'Assemblea gli argomenti a sostegno della propria tesi.

Già il relatore, con scrupolosa obiettività, si è riferito alle difficoltà presentatesi in Commissione riguardo alla locuzione da adottarsi per indicare i soggetti passivi del provvedimento legislativo in esame, ed ha detto altresì delle due esigenze fondamentali alle quali si riteneva di doversi ispirare nella ricerca di una formula che, appropriata rispetto ai fini da raggiungere, potesse al tempo stesso riconoscersi come la più conveniente: esigenza giuridica, l'una, per il rispetto dovuto al principio che vuole che ogni norma del diritto sia generale ed astratta; ed esigenza politica, l'altra, consistente nella necessità di evitare — sono le parole del relatore — « che popolazioni nobilissime fossero segnate come da un marchio di infamia, effetto che si sarebbe avuto per una parte notevole di popolazione siciliana qualora in una legge dello Stato si fosse dato ingresso alla parola mafia, o come sostantivo, o come base per attributo ».

Ebbene, tali due esigenze, e qualche altra di non minor peso di cui farò cenno tra poco, sussistono in tutta la loro gravità, e un voto di maggioranza non può affatto superarle senza rendersi causa di lamentevoli inconvenienti in sede di applicazione della legge che il Senato è chiamato ad approvare, e d'incresciose reazioni psicologiche che è sommamente consigliabile evitare.

La tesi cosiddetta « concretista » è stata sostanzialmente accolta, oltre che nella denominazione della legge « Disposizioni contro la mafia », nel dettato dell'articolo 1 secondo il testo proposto dalla maggioranza delle Commissioni riunite: « La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose »; formula, questa, quanto nessun'altra mai infelice, equivoca, di significato incerto, d'interpretazione dub-

bia, di applicazione aperta ad ogni possibilità di errore e di arbitrio.

Già il riferimento a situazioni indiziarie, contenuto in un testo legislativo di carattere prevalentemente sanzionatorio, come quello ora in discussione, lascia assai perplessi. Esiste, è vero, nel nostro vigente sistema processuale penale la figura dell'indiziato di reati; ma la lettura dell'articolo 238 del codice di procedura penale, nel dettato sostituito con la legge 18 giugno 1955, è sufficiente a convincerci dell'eccezionalità delle misure previste a carico dell'indiziato: deve trattarsi di indizi gravi, deve trattarsi d'indizi relativi a fatti criminosi per i quali è obbligatorio il mandato di cattura, e, comunque, il fermo dell'indiziato resta soggetto al sindacato del magistrato.

L'articolo 1 del disegno di legge contro la mafia parla d'indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Ma che cosa è l'associazione mafiosa? Che cosa è una associazione mafiosa? Quando si parla di persone indiziate di reati si sa a che cosa riferirsi, c'è una fattispecie legislativa, quella del reato, ci sono elementi riferibili ad una determinata persona, gli indizi appunto, che possono portare, se avvalorati dalle acquisizioni istruttorie, e quindi con un grado più o meno elevato di probabilità, all'imputazione. Ma si può dire altrettanto dell'indiziato di mafia? Che cosa è la mafia?

Onorevoli senatori, non si tratta di domande poste in funzione retorica; sono domande che esigono risposta, e la esigono dalla legge, in quanto, se la legge tace, se non è essa a definire la mafia, quella mafia, appartenendo alla quale si incorre nelle misure sanzionatorie che si prevedono nelle proposte in discussione, allora si corre il rischio gravissimo di mettere nelle mani degli organi di polizia, degli organi di giurisdizione, degli organi dell'Amministrazione, strumenti pericolosi, suscettibili eventualmente di uso erroneo o arbitrario, dal quale ben potrebbero derivare lesioni inammissibili della libertà dei singoli e delle loro legittime posizioni di aspettativa.

Nella discussione di ieri, assai interessante sotto ogni riguardo, e soprattutto per il calore con il quale sono state prospettate la

necessità e l'urgenza di provvedimenti legislativi atti a stroncare una volta per sempre il tristo fenomeno della delinquenza in Sicilia, calore che non può non condividersi, è stato affermato — e i senatori Tomassini e Morvidi lo hanno fatto con efficacia tale da escludere quasi ogni possibilità d'incertezza e di dubbio — che la mafia è ormai un fenomeno a tutti ben noto, da tutti univocamente riconosciuto e riconoscibile, con caratteristiche inconfondibili. Hanno dato, è vero, specialmente il collega senatore Morvidi, definizioni tratte dalla saggistica storica, sociologica, giuridica, politica e dalla stessa letteratura: definizioni, però, non del tutto coincidenti; definizioni divergenti per una o più note caratterologiche e adducenti a giudizi valutativi non escludenti del tutto qualche apprezzamento anche positivo. La verità è, onorevoli senatori, che non si può dare una definizione della mafia. Si tratta di fenomeno sfuggente alle prese di ogni tentativo definitorio. La mafia è stato d'animo ed è costume, è motivazione di comportamenti ed è comportamento essa stessa. È malvivenza ma è anche, e non temo di dirlo, solidarietà con chi ha sofferto una ingiustizia non riparata. La mafia è tutto questo e altro ancora; e se ieri gli onorevoli senatori Tomassini e Morvidi, a prova della pretesa univocità di significato da assegnare alla parola mafia, hanno addotto citazioni molteplici, prevalentemente derivanti però da studiosi interessati agli aspetti deteriori del fenomeno mafioso e da magistrati anche altissimi, i quali per ragioni del loro ufficio non potevano avvertire altro nella mafia che le manifestazioni criminose, sia pure consentito di appellarsi, per una completa visione della cosa, anche ad altre fonti, a quelle letterarie, per esempio, da Verga a Pirandello, da Giovanni Alfredo Cesario a Nino Martoglio, i quali pure hanno presentato e rappresentato la mafia talvolta come matrice di crimini, anche abietti, talaltra invece come ispiratrice di gesti di generosa umanità. La mafia è per la verità l'una cosa e l'altra, e non deve sorprendere che un dizionario della lingua italiana, quello edito da Garzanti, dopo di aver definito la mafia come « associazione a carattere criminale



che usa metodi di repressione e di intimidazione in difesa d'interessi particolaristici, facendo leva sulla paura e sui pregiudizi della popolazione », comprenda poi tra i significati della parola mafioso anche quello, sia pure figurato, di « persona ostentatamente elegante e superba ».

In tale situazione si può veramente sostenere che la mafia sia sempre e in ogni caso crimine? Diciamo piuttosto che può esserlo e può non esserlo, e così l'associazione mafiosa sarà crimine se indirizzata a fini delittuosi e se adusata ad avvalersi di mezzi delittuosi, se sarà, cioè, « delinquenza organizzata ». Come tale, e cioè come delinquenza organizzata, potrà e dovrà essere configurata quale fattispecie criminosa e punita; come tale, e solo come tale, dovrà e potrà riflettersi su quanti sono indiziati di appartenervi, assoggettandoli alle misure sanzionatorie previste nel disegno di legge in discussione.

Ecco perchè, fermamente convinti della bontà delle tesi cosiddetta « astrattista », non ci sentiamo di aderire al nuovo testo proposto dalla maggioranza delle Commissioni riunite, prima e seconda, e preferiamo ancora la formula dell'originario disegno di legge governativo, indirizzato alla « prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata », rispetto alla quale formula riteniamo costituisca ulteriore progresso quella dell'emendamento proposto dal senatore Pafundi, che vorrebbe intitolata la legge come contenente « disposizioni contro la delinquenza organizzata », e sostituite, nel primo articolo, alle parole « ad associazioni mafiose », le altre meno equivocate e di più sicura intelligenza « alla delinquenza organizzata ».

Del resto, se consideriamo la mafia negli aspetti per i quali è configurabile come fenomeno criminoso e criminogeno — e sono, si badi bene, i soli dei quali dobbiamo occuparci, i soli che vanno colpiti con le misure proposte — in che consiste essa mai? Ovviamente deve respingere l'idea che si voglia colpire la parola « mafia », come tale. Non ripetiamo, per carità, le aberrazioni della caccia alle streghe! Vediamola piuttosto, questa mafia, nelle manifestazioni crimino-

se che le sono caratteristiche. Ci accorgiamo così che l'organizzazione mafiosa, quando c'è, ed indirizzata come può essere al compimento di quei tali reati che solitamente si ascrivono alla mafia, altro non è che un'organizzazione a fine delinquenziale, una associazione per delinquere. Se tale è, non si vede proprio la ragione di usare in una legge espressioni diverse da quelle facilmente intelligibili, che sono appunto quelle dell'emendamento del senatore Pafundi.

In che si manifesta infatti la mafia? Quali ne sono, come fenomeno criminoso, le caratteristiche specifiche?

Si afferma anzitutto che la mafia vive e prospera per effetto dell'omertà, della solidarietà alle sue malefatte, solidarietà che riesce a guadagnarsi nello stesso ambiente delle sue operazioni, inculcando paura e giovandosi di pregiudizi radicati tra le popolazioni di quelle provincie siciliane, nelle quali la piaga della mafia è più diffusa.

Ebbene, questa omertà, se la si considera in quelli che solidarizzano con la malvivenza, si obietta in vere e proprie figure di reato: del reato di falsa testimonianza, cioè, o perchè il teste per favorire l'imputato afferma cosa contraria al vero, o perchè nega la verità, o perchè, ed è il caso più comune, tace in tutto o in parte quel che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato; reato di falsa testimonianza punito dall'articolo 372 del Codice penale. Ma si può avere omertà nell'omissione di referto, anch'esso punito dal Codice penale all'articolo 375, o nella falsa perizia, contemplata dall'articolo 373. Che se poi consideriamo l'omertà come situazione psicologica indotta in coloro che per favorire il delinquente si macchiano essi stessi dei reati ora accennati, allora ricorreranno gli estremi della violenza o minaccia, considerate dall'articolo 611 del Codice penale.

Ma la mafia si giova anche, nell'ambiente nel quale opera, del favoreggiamento personale e reale inteso ad eludere le investigazioni delle autorità, a sottrarre i malviventi alle ricerche della Polizia, ad assicurare il prodotto e il profitto dei commessi reati. E non si tratta anche qui di figure penali puntualmente riguardate dal Codice e dallo

stesso punite agli articoli 378 e 379? E indurre con violenze e minacce al favoreggiamento personale e reale non è ancora un reato punito all'articolo 611, dianzi ricordato?

Altra caratteristica comportante illecito della mafia è quella di farsi ragione da sè, con violenza sulle persone o sulle cose. Si afferma addirittura da taluno che proprio nella tutela arbitraria delle proprie ragioni stia il movente primo, la radice o matrice originaria della mafia, soprattutto nelle più vistose manifestazioni del banditismo mafioso. Farsi giustizia da sè per insufficienza della giustizia amministrata dallo Stato, lenta nel suo operare e inadeguata nei suoi stessi istituti punitivi a corrispondere alle esigenze di giustizia di una popolazione, che ha avuto e ha ancora tradizioni sue, a ragione o a torto non del tutto condivise dal sentimento medio della comunità nazionale di cui fa parte. Ma il farsi ragione da sè è reato contemplato e punito all'articolo 392 del Codice penale e al successivo articolo 393. Ed è reato l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione: sono reati puniti con sanzioni assai severe agli articoli 630 e 631. È reato il danneggiamento, punito all'articolo 635. È reato contemplato all'articolo 353 la turbata libertà degli incanti.

Crediamo di avere così enumerato le principali figure di attività criminose specifiche delle organizzazioni mafiose. Diciamo specifiche, perchè implicano, nella loro stessa fattispecie, la necessità del concerto organizzativo e associativo. E, se così è (e non pare che sia altrimenti), perchè non ammettere senz'altro che la mafia, in quanto fenomeno d'interesse per il penalista, e in genere per il legislatore e per il giudice, altro non è che delinquenza organizzata, come dice la formula del disegno di legge governativo, ripresa, in contrasto con la formula proposta dalla maggioranza delle Commissioni, dall'emendamento Pafundi?

E allora, parliamo piuttosto di delinquenza organizzata e non di mafia; e al vantaggio di usare un'espressione alla quale si sa che cosa veramente corrisponde, invece di un'altra quale quella di « mafia » alla quale corrispondono concetti elusivi e sfuggenti,

se ne aggiungeranno altri, sui quali è pure necessario intrattenersi brevemente. Considerare, a finalità sanzionatorie, la delinquenza organizzata consente il raggiungere, senza alcuna ombra di dubbio, le finalità prime che si intendono perseguire; e ciò anche sulla base delle richieste avanzate in via, per così dire, interlocutoria, dalla Commissione d'inchiesta sulla mafia nella relazione del suo Presidente, senatore Pafundi, comunicata alla Presidenza delle Camere il 7 agosto dello scorso anno; finalità cioè di colpire ancor più duramente la mafia delinquenziale, che rientra, per le sue caratteristiche, nell'espressione proposta di delinquenza organizzata. Ma, con tale espressione, si obbedisce a un canone di tecnica legislativa che non va mai perduto di vista: quello della generalità e dell'astrattezza delle norme, e specialmente di quelle penali, generalità ed astrattezza che ne condizionano, a ben guardare, la stessa legittimità costituzionale, nel rispetto del principio fondamentale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Si vuole colpire la delinquenza organizzata, ed anche la mafia, in quanto delinquenza organizzata; e lo si fa colpendo con particolari sanzioni alcune caratteristiche manifestazioni della delinquenza organizzata, ed anche della mafia, in quanto delinquenza organizzata. Ma dovunque questa si presenti: in Sicilia, come mafia, nel napoletano, come camorra, in Calabria, come fibbia, in Piemonte, in Sardegna o in Alto Adige, con qualunque altro nome, ma pur sempre come delinquenza organizzata, essa dovrà andare soggetta alle stesse reazioni punitive. Così vuole la giustizia retributiva, così vuole la Costituzione della Repubblica, che dichiara tutti i cittadini uguali davanti alla legge.

E, se così si farà, credo che si renderà un buon servizio al Paese. Aggravare le sanzioni a carico della criminalità associata, penso che sia oggi reclamato dalla coscienza di tutti gli onesti. Non voglio allargare il campo del mio intervento, essendo mio costume rimanere negli stretti limiti del tema in discussione, ma ritengo che sia nella conoscenza di tutti che le nuove tecniche della criminalità puntano sulla organizzazione: il delinquente che operi isolato è divenuto un fe-

nomeno piuttosto infrequente. I dediti al mal fare trovano ormai rispondente ai loro disegni associarsi, organizzarsi, dividere tra loro i compiti. I mezzi offerti dalla tecnica moderna, dagli esplosivi alle armi, all'aereo-piano e all'automobile, vogliono concorso di operazioni, solo allora realizzabile quando si agisce per squadre, per *équipes*, in collegamenti interregionali e talvolta anche internazionali. Nelle grandi città italiane (e ricordo per tutte la città di Milano, dove vivo) i delitti commessi dalla delinquenza organizzata sono quasi giornalieri: assalti a sedi bancarie, a gioiellerie, a pelliccerie, rapine, violenze sulle persone eccetera, tutti sulla base di organizzazione di persone e di mezzi.

Occupiamoci e preoccupiamoci anche di questo. E se la mafia siciliana, in quanto delinquenza, è una bruttura che va lavata, altrettanto va fatto per manifestazioni similari che potranno agevolmente cadere sotto la sanzione della nuova legge che ci apprestiamo ad approvare, se essa sarà indirizzata contro la delinquenza organizzata, ma che le sfuggirebbero se, peccando contro il principio della generalità, noi limitassimo la nuova normazione alle associazioni mafiose.

Ed evitiamo anche, e voglio dirlo con le parole stesse della pregevolissima relazione del senatore Tessitori, perchè non si potrebbe dirlo meglio, evitiamo che popolazioni nobilissime siano segnate come da un marchio d'infamia: effetto che sicuramente si avrebbe per una parte notevole di popolazione siciliana, e vorrei affermare per la quasi totalità di essa, qualora in una legge dello Stato si desse ingresso alla parola mafia.

I siciliani, e posso ben dirlo perchè siciliano anch'io, sono estremamente sensibili a queste cose. Sono i primi ad esecrare la delinquenza mafiosa; e del resto venne proprio da essi, da un voto dell'Assemblea regionale siciliana, la richiesta affinché dallo Stato si provvedesse ad accertare il fenomeno ed a fronteggiarlo con adeguate misure. Ma sarebbero anche i primi a risentirsi di una legge dello Stato fatta solo per essi; di una legge contro la mafia, la quale, se vuole essere, come deve, una legge contro la delinquenza organizzata od associata, non può non colpirne tutte le forme, quella mafiosa compresa, ma nessun'altra esclusa.

Vi sono state già tante ragioni d'incomprensione tra la Sicilia e lo Stato: veri complessi psicologici che in alcuni momenti tragici della vita della Nazione hanno potuto finanche far dubitare della saldezza del vincolo unitario che lega l'Isola mediterranea alla comune madre, l'Italia. Ebbene, non aggiungiamone ancora uno con una legge speciale per la Sicilia, la quale, nonostante tutte le nostre buone intenzioni, finirebbe con l'essere da molti malamente intesa, e malamente strumentalizzata per finalità deteriori. Colpiamo la mafia come delinquenza: di ciò saranno grati al legislatore i siciliani per primi. Ma colpiamola con una legge generale, nella quale tutti gli italiani, dalla Sicilia alle Alpi, abbiano a riconoscersi uguali.

Passo ora a qualche considerazione particolare, concernente alcune delle norme del disegno di legge in discussione.

Nella seduta di ieri il collega senatore Pace ebbe a fare alcuni rilievi assai pertinenti sul testo degli articoli 6 e 7, come proposti dalla maggioranza delle due Commissioni. Ed in ragione di tali rilievi ha proposto due emendamenti con i quali, anche per motivi di tecnica legislativa, non si può non concordare.

Sarebbe veramente un assurdo che, sulla base di semplici indizi di appartenenza ad associazioni mafiose, od anche ad associazioni criminose (formula per noi preferibile, per quanto detto), si comminassero, nel caso di guida di autoveicoli o motoveicoli, da parte di persone senza patente, o nei riguardi delle quali la patente fosse stata negata, sospesa o revocata, ai sensi degli articoli 82 e 91 della legge sulla circolazione, sarebbe assurdo, si ripete, che in tale caso, e sulla base di semplici indizi, si aggravassero, ed in misura assai notevole, le sanzioni previste dalla legge ultima richiamata. L'emendamento suggerito dal senatore Pace, il quale ci trova consenzienti, condiziona l'aggravamento delle sanzioni al fatto che si tratti di persone sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Il che appare plausibile, dato che la pericolosità del soggetto destinatario della norma sanzionatoria è stata già accertata, da parte di organi giurisdizio-

nali, e con le garanzie predisposte dalla legge del 1956 sulle misure di prevenzione a carico delle persone pericolose.

Quanto detto vale anche per l'articolo 7, secondo il testo proposto dalle Commissioni per il quale articolo 7 devono pure tenersi presenti le osservazioni tecniche fatte dal senatore Pace, secondo le quali è illogico prescrivere che si applica « sempre » la pena dell'arresto anche per reati che, come quelli previsti all'articolo 695, primo comma, relativo alla fabbricazione o commercio non autorizzato di armi, ed all'articolo 696, relativo alla vendita ambulante di armi, sono già dalla norma del Codice puniti con la pena dell'arresto, non alternativamente, ma cumulativamente con la pena pecuniaria. Pertanto anche l'emendamento proposto dal collega Pace per l'articolo 7 ci trova consenzienti.

Un ultimo rilievo, di ordine procedurale.

La discussione svoltasi nella giornata di ieri e che prosegue ora, ha messo in luce contrasti, perplessità e dubbi, sia con riferimento al testo proposto dalla maggioranza delle due Commissioni, alle quali era stato deferito l'esame in sede referente, sia sullo stesso originario testo governativo. E così si corre il rischio che una votazione sull'uno o sull'altro testo, e sugli emendamenti proposti da più di un settore dell'Assemblea, possa dar luogo a discordanze nella legge ed a difettosa coordinazione delle norme.

Ed è perciò che ci si permette di prospettare all'onorevole Presidenza del Senato l'opportunità di considerare se non sia il caso di rinviare il disegno di legge alle Commissioni in sede redigente, col mandato di apprestare un testo da sottoporre a votazione, con ammissione di sole dichiarazioni di voto, ai sensi dell'articolo 26-bis del Regolamento; o, meglio ancora, di nominare un Comitato ristretto per il sollecito apprestamento di un testo che, tenuto conto degli orientamenti manifestatisi nei vari settori dell'Assemblea, possa, prevedibilmente, riscuotere l'approvazione del Senato.

La legge è importante e delicata. Essa, ha, d'altra parte, carattere di urgenza. Ma sarebbe imperdonabile che, per affrettarne la definizione, si lasciassero correre discordan-

ze e contraddizioni, di cui non tarderebbero a manifestarsi gli effetti negativi in sede di applicazione.

Dobbiamo cercare, in materia di tanto peso, di fare il meglio, come è nostro dovere. Molto si attende dalla legge che siamo chiamati a votare. Spetta a noi fare in modo che le aspettative non risultino deluse, e che le nuove norme possano consentire la prosecuzione, in Sicilia, e con maggiore energia, della lotta già felicemente ingaggiata contro la delinquenza mafiosa; e di estendere tale lotta in ogni parte del Paese, e specialmente là dove più gravi si manifestano le forme della criminalità organizzata. (*Vivi applausi dal centro-destra. Congratulazioni.*)

105 r—

**P R E S I D E N T E.** Senatore Palumbo, in merito alle proposte da lei formulate una decisione potrà essere presa al termine della discussione generale, che si protrarrà anche nella seduta di domani. Ritengo comunque inadatta allo scopo la procedura redigente, che avrebbe l'effetto di riprodurre in seno alle Commissioni riunite l'amplessissimo dibattito già svoltosi sul disegno di legge, mentre si potrà forse aderire alla proposta di nominare un Comitato ristretto.

È iscritto a parlare il senatore Pafundi. Ne ha facoltà.

**P A F U N D I.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel ricevere il 5 giugno 1963 — la data è importante per quanto sto per dire — a nome dei Presidenti delle Camere l'offerta per la Presidenza della commissione antimafia, compresi subito la gravità dell'incarico e la responsabilità che ne derivava. Dopo un attimo d'intima consultazione accettai per due ragioni: la prima, perchè vidi nell'offerta una prova di considerazione per la Magistratura dalla quale provengo: la seconda, e più importante, perchè essa mi dava la possibilità di rendere ancora utili servizi al Paese.

Dopo un periodo di rapida organizzazione (segreteria, locali, preparazione di una completa bibliografia in materia) il 6 luglio vi fu l'insediamento della Commissione e subito dopo si predisposero gli schemi del metodo e del programma di lavoro, tanto che

il 17 dello stesso mese fu redatto un dettagliato programma di lavoro articolato in 18 punti, che ancora costituiscono guida all'attività della Commissione. Nelle sedute successive vennero assunte le dichiarazioni del Ministro dell'interno onorevole Rumor, del capo della polizia, dei comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello di Palermo, dei prefetti delle quattro provincie interessate, dei questori e del Comando regionale carabinieri di Palermo. Si formava così un quadro con chiari contorni del complesso fenomeno, e in base alle risultanze acquisite e alle esigenze di giustizia che gli alti magistrati e i capi delle forze dell'ordine avevano manifestato, la Commissione il 6 agosto (le date indicano l'intensità del lavoro), in una seduta durata l'intera giornata senza interruzione, poté redigere quella relazione che è servita di base al progetto di legge in discussione.

Lo scopo dell'invito, rivolto al Governo, di provocare nuove norme integrative della legge 27 dicembre 1956 era duplice: colmare le deficienze segnalate in modo concorde e con vibrante accento dalle autorità giudiziarie e dagli organi ausiliari e provocare nella popolazione delle quattro provincie un largo movimento di opinione pubblica, quasi uno stato emotivo, sulla certezza della ferma volontà dello Stato di agire con ogni energia per debellare il triste fenomeno che tanto danno arreca alla Sicilia e ne ostacola il progresso economico e spirituale.

L'effetto psicologico aumentò quando si apprese che il Governo, con tutta sollecitudine, aveva presentato il disegno di legge facendo suoi i provvedimenti segnalati dalla Commissione parlamentare. Successivamente furono effettuate visite in Sicilia, furono assunte dichiarazioni di autorità e di personalità del mondo politico e parlamentare realizzandosi utili contatti con i settori più indicati. Da ricordare, infine, che dall'inizio dell'attività della Commissione parlamentare debbono ritenersi del tutto cessate le gravi manifestazioni delittuose della mafia, onde la popolazione sembra aver raggiunto uno stato di relativa tranquillità e

segue fiduciosa l'opera che lo Stato svolge con tanto impegno.

È stato notato ieri dai colleghi Morvidi e Tomassini che negli ultimi tempi si è manifestata una recrudescenza dell'attività della delinquenza organizzata. Vi è una ragione e tale ragione era già stata a noi segnalata dal Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta: il ritardo nell'*iter* parlamentare aveva ingenerato la convinzione che ormai la volontà dello Stato si fosse indebolita e che il progetto di legge fosse insabbiato. Veniva segnalato anche un altro grave inconveniente: coloro che erano stati destinati al soggiorno obbligato tornavano ai loro paesi d'origine e passeggiavano sotto il naso dell'autorità di polizia la quale non aveva facoltà di procedere al loro arresto trattandosi di una semplice contravvenzione agli obblighi prescritti.

Infatti, il Procuratore generale di Caltanissetta si esprime in questi termini: « Così qui passeggiano indisturbati due sfruttatori di prostitute che credevamo di aver almeno allontanato con il soggiorno obbligato in centri lontani. Avendo di ciò chiesto conto al Commissario di pubblica sicurezza addetto ad ramo, questi mi ha confermato la circostanza dichiarando che si trova del tutto disarmato di fronte a tale inosservanza la cui sanzione può essere soltanto quella di una denuncia all'Autorità giudiziaria ».

E prosegue: « Da un primo esame della legge pare che gli avvocati che consigliano circa l'impossibilità di provvedere abbiano ragione, non essendo autorizzato l'arresto preventivo. Inoltre si pensa che il progetto di legge sia insabbiato da tempo: sarebbe opportuno che fosse colmata la lacuna consentendo l'arresto per contravvenzione e sancendo per tale contravvenzione più severe pene ».

C A R U S O . Per gli sfruttatori di prostitute o per i mafiosi?

P A F U N D I . In quel caso si trattava di mafiosi sfruttatori di prostitute: univano entrambe le qualità. Ma sorprende il fatto che il senatore Caruso voglia distinguere gli uni dagli altri.

C A R U S O . Io rilevo soltanto come non si voglia ancora oggi comprendere la esatta definizione del mafioso.

P A F U N D I . Cercheremo di spiegarlo in seguito.

Io ho voluto leggere i brani della lettera del Procuratore generale di Caltanissetta, interrompendo la parte espositiva del mio intervento, per dimostrare ancora una volta la necessità e l'urgenza di approvare il provvedimento in esame.

Le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, fornite dal Ministero dell'interno di attrezzature superiori di cui son dotate quelle operanti in tutte le altre regioni d'Italia, procedono senza limiti di sacrificio nell'adempimento del duro compito, traendo dalla Commissione parlamentare ulteriore impulso, materiale e morale, per lo svolgimento del loro compito nei limiti della necessità e della legalità.

La Magistratura, sempre fedele all'osservanza delle norme giuridiche e costituzionali, svolge con zelo le funzioni di giustizia, supplendo col sacrificio personale alle carenze dell'organico.

Mi permetta il Senato che da questo seggio, a nome della Commissione parlamentare, porga alla Magistratura e alle forze dell'ordine le espressioni del più alto apprezzamento. (*Applausi dal centro e dal centro-destra*).

È utile altresì far conoscere che la Commissione e i gruppi di lavoro hanno tenuto finora circa 100 sedute. Ritmo rapido, intenso e fecondo: contrariamente a quanto il senatore Maris affermava ieri, quando diceva che noi siamo stati scarsamente fecondi, per aver partorito un solo provvedimento.

Ma che cosa è la mafia che noi vogliamo combattere e combattiamo? Si tratta di un problema presente fin dal sorgere del Regno d'Italia, tanto che in occasione dell'inchiesta del 1876 il relatore, onorevole Bonfantini, tra l'altro scriveva: « La mafia è più facile dire ciò che non è anzichè determinare che cosa sia. È lo sviluppo della potenza diretta ad ogni cosa di male, è la solidarietà istintiva, brutale, interessata che unisce a danno

dello Stato, delle leggi e degli organismi regolari, tutti quegli individui e quegli strati sociali che amano trarre l'esistenza e gli agi non dal lavoro, ma dalla violenza, dall'inganno e dall'intimidazione ». Esattamente il collega onorevole senatore Palumbo diceva che la definizione della mafia è complessa, e comprende lati negativi e lati che riguardano il costume o il malcostume. Nei giorni scorsi l'onorevole Rumor sinteticamente definiva la mafia come « deteriore incrostazione di sopraffazioni e di ricatto ». In realtà la mafia è una forza parassitaria che tenta di sostituirsi all'ordinamento legale sotto l'impulso atavico di voler vivere una vita diversa da quella del corpo sociale in cui si trova e nel quale non è inserita.

Ecco perchè, contrariamente a quanto ritiene l'onorevole senatore Tomassini, che segue le orme del Presidente Lo Schiavo, contraddetto da altri autori quali l'Antolisei ed il Puglia, non si può ritenere che la mafia sia sempre associazione a delinquere, che la mafia sia tutta associazione a delinquere. Non può escludersi che elementi delle cosche mafiose possano associarsi per commettere delitti, integrando così il reato di associazione a delinquere, ma se tali estremi mancano, se esiste soltanto una rete di complicità, di sostegni e di scopi anche illeciti, ma non penalmente rilevanti, non può dirsi che vi sia associazione a delinquere in senso tecnico-giuridico. Manca la *societas sceleris* di cui all'articolo 416 del Codice penale.

Identificate le caratteristiche peculiari del fenomeno che può giungere ad integrare fattispecie delittuose, ma può anche esaurirsi in uno stadio di inadattamento alla vita sociale e ai suoi ordinamenti, occorre provvedere al trattamento necessario perchè i contagiati di spirito mafioso possano inserirsi nella vita civile. Punire, se occorre, ma non trascurare mai l'opera di rieducazione che sarà tanto più efficace se potrà svolgersi lontano dall'ambiente contagiato dallo spirito di mafia. Occorre una terapia composita: provvedimenti di prevenzione e di repressione da adottare contro coloro che attualmente sono membri partecipi di delinquenza organizzata. Provvedimenti inoltre di carattere economico e sociale: scuole per to-

gliere le inconsapevoli e pur vive incrostazioni secolari; scuole a tutti i livelli, soprattutto di tipo professionale-industriale, per assicurare posti di lavoro; strade utili ad intensificare il movimento della popolazione che purtroppo spesso vive isolata e lontana dai centri di vita e di civiltà; assistenza sanitaria e bonifica sociale. Ma i provvedimenti economici da soli neppure sarebbero sufficienti a modificare il carattere di coloro che sono affetti da spirito di mafia. Si son visti infatti emigrati siciliani, giunti in ambienti evoluti che, dopo aver raggiunto una condizione di agiatezza, si sono dimostrati ancora non liberati dalle torbide spire della asocialità originaria e si sono resi tristemente famosi per la consumazione di gravi delitti, ledendo anche gravemente il prestigio della Madre Patria. Non soltanto quindi dallo stato di bisogno può derivare il male che si lamenta, bensì anche da una componente di natura etnica... (*commenti dall'estrema sinistra*) che ancora sembra sopravvivere in alcuni strati della popolazione, a causa di residui di fermenti di origine arabo-berbera. (*Reiterate proteste dall'estrema sinistra*). Lo storico Amari, insigne studioso ed autore dell'imponente opera « I musulmani in Sicilia », riferisce che nella Val di Mazara i colonizzatori musulmani, spinti dal fanatismo islamico, ritenevano di avere diritto di sottomettere gli infedeli a decime e tributi, bruciando in caso di rifiuto le messi e, nei casi più gravi, le colture arboree! Sistemi che puntualmente si ripetono oggi ad opera delle cosche mafiose.

Nel parlare di componente etnica non dimentico quanta luce di civiltà e di cultura sia derivata alla collettività nazionale da uomini insigni della Sicilia occidentali, quali Giorgio Arcoleo, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano, Gaspare Ambrosini, giuristi di fama mondiale, fondatori del moderno diritto pubblico e creatori della dottrina dei diritti pubblici soggettivi, che afferma la dignità del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione. Il lavoro della Commissione continua e verranno ulteriori proposte, che saranno indicate al Parlamento con la relazione finale.

Si tratta ora di esaminare e possibilmente approvare le misure di emergenza indispensabili per fronteggiare, in via di urgenza, situazioni di grave pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza sociale. Il disegno di legge, nelle sue linee essenziali, venne approvato da tutti i Gruppi politici dopo attenta e lunga discussione. È stato poi rielaborato dalla Commissione di giustizia in appassionate adunanze ed approvato da tutti i membri nei suoi concetti fondamentali e nelle articolazioni specifiche.

I cardini essenziali su cui il progetto si fonda sono: dare al magistrato in confronto di individui già qualificati negativamente per la gravità dell'imputazione un lasso di tempo idoneo a svolgere le prime indagini, ostacolate dalla ben nota difficoltà dell'omertà; rendere più efficiente la misura dell'allontanamento dall'Isola; dichiarare la decadenza delle licenze per coloro che sono colpiti da provvedimenti dichiarati definitivi.

Approvando il disegno di legge, il Senato darà alla Commissione parlamentare nuovo impulso alla sua opera e soprattutto darà un contributo alto e solenne all'azione di risanamento morale della nobilissima Regione siciliana. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gullo. Ne ha facoltà.

G U L L O . Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge n. 135, che arriva con molto ritardo al nostro esame, presenta un aspetto tecnico e un aspetto politico. Noi riteniamo il secondo, l'aspetto politico, nettamente prevalente sull'aspetto tecnico e pertanto intendiamo soffermarci soprattutto su di esso.

Dal punto di vista tecnico, salvo quanto si dirà in sede di illustrazione degli emendamenti, il disegno di legge non presenta difficoltà interpretative o peregrine impostazioni. Si tratta, in sostanza, di una esasperazione di alcune misure preventive più o meno già contenute nella legge n. 1423 del dicembre 1956; si tratta della previsione di alcune fattispecie di reato del tutto nuove (articoli 5 e 6); si tratta infine della creazio-

ne di circostanze aggravanti, quelle appunto, previste nell'articolo 7.

Se si discutesse di un problema squisitamente tecnico, ci sarebbe da dire (salvo gli emendamenti che intenderemo proporre) che siamo d'accordo. In altri termini, dal punto di vista giuridico-penale, non mi pare che questo progetto di legge possa dar luogo a lunghi ed elaborati discorsi; nè si giustificerebbero gli interventi di tre o quattro senatori della mia parte, di altri senatori della sinistra, nonchè di senatori di altri settori del Senato e dello stesso Presidente della Commissione antimafia, senatore Pafundi.

Ma il progetto di legge presenta un aspetto politico che è assorbente.

È necessario che ci si richiami un attimo alle origini del progetto stesso che vanno ricercate in quella lettera-invocazione (un grido di aiuto) che la Commissione antimafia, nell'agosto 1963, poco dopo la sua costituzione, inviò alle Camere per chiedere aiuto, per chiedere che le si venisse in soccorso con qualche norma che creasse condizioni più favorevoli all'attività antimafia.

A nostro giudizio, quel grido di aiuto non era quello di chi volesse giungere veramente al fondo del problema e, correlativamente, la risposta al grido di aiuto, che è appunto il disegno di legge in discussione, non modificherà gran che la situazione nell'Isola constatata dalla Commissione antimafia!

Questa è l'origine: i fini e gli scopi del progetto sono enunciati dal relatore Tessitori il quale non ha avuto difficoltà a scrivere che si tratta di un progetto di legge dai fini limitatissimi, che appunto attende il compimento dell'azione che sta svolgendo la Commissione antimafia, perchè sia ampliato ed elaborato in una manifestazione legislativa più compiuta, la quale risolva, investendolo tutto, il problema.

C'è da dire subito, però, che il relatore Tessitori, forse non dimentico della sua origine lombardo-veneta, e quindi quale uomo che vede molto da lontano i problemi del del nostro Mezzogiorno e della Sicilia in particolare, nell'anno 1964 scrive, riferendosi alle due Commissioni riunite: « le quali

alla fine conclusero con l'approvazione un nuovo testo del provvedimento, che ora viene sottoposto al Senato, accompagnato da questa breve relazione; nella quale non si è creduto di affrontare il problema relativo alle origini, alle cause, ai modi di presentarsi e di agire della mafia ».

Questo punto della relazione mi ha sorpreso, e ciò io voglio sottolineare. Senatore Tessitori, questo problema che lei accenna nella relazione non è un'America da scoprire; è stato già scoperto da anni! Si sa benissimo che cosa è la mafia, si sa benissimo come agisce, si sa benissimo l'ambiente in cui è radicata, si sa benissimo di quali strumenti essa si serve. Quindi la Commissione antimafia non è stata costituita per appurare quel che, dalla relazione, egli sembra volere che la Commissione appuri.

E per la verità, prima ancora di giungere ad argomenti molto più attuali, a contrastare le sue perplessità, che ripeto, tradiscono in tutta evidenza la sua origine lombardo-veneta, vi è una letteratura imponentissima in proposito — che non è il caso di ricordare stasera qui in quest'Aula anche perchè intendo parlare brevemente per dar modo di portare a conclusione la discussione generale. Ma più che la letteratura imponentissima, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Tessitori, vi è una realtà imponentissima, che è probante molto più della letteratura. Anzi, vi è una realtà imponentissima sulla quale si fonda quella letteratura. Quindi, realtà e letteratura stanno a dirci che cosa è la mafia, come si muove la mafia, come agisce la mafia, di quali strumenti si serve la mafia. Ma, per la verità, prima ancora di parlare della letteratura e della triste realtà, bisogna ricordare all'onorevole Tessitori che, nello stesso documento con il quale è stata istituita la Commissione antimafia, quel problema che egli ritiene di non poter risolvere nella relazione è stato abbondantemente risolto, se è vero che in quel documento (leggo parte della relazione) è scritto: « Le inchieste condotte nella seconda metà del secolo scorso, le indagini di stampa susseguentisi fino ad oggi, gli impressionanti risvegli delle manifestazioni delinquenziali verificatisi specialmente in con-



comitanza con le crisi dello Stato italiano, stanno a testimoniare la persistenza della mafia in forme di poco modificate, attraverso il corso di tanti decenni, ma con caratteristiche sostanzialmente immutate nella loro natura e nella loro origine, rapportate sempre alle strutture economiche ed ai rapporti sociali e politici della parte occidentale dell'Isola ».

E se non bastasse la relazione, ecco l'articolo 1 della legge istitutiva della Commissione, il quale dice: « La Commissione nell'esplicazione del compito dovrà accertare le cause strutturali della persistenza del fenomeno, con particolare riguardo alla distribuzione geografica... ».

Dunque sul fenomeno mafia non vi sono dubbi, sull'esistenza oltraggiosa del fenomeno mafia non vi sono dubbi, così come non vi sono dubbi sulla sua origine, sulle sue cause, sugli strumenti che la mafia usa per vivere e per opprimere i cittadini siciliani.

Mi viene voglia, a questo proposito, di ricordare all'Assemblea, soprattutto all'onorevole Tessitori, un processo celebre nel quale ebbi la ventura di assistere un glorioso militante della classe operaia e della lotta democratica del nostro Paese, l'onorevole Li Causi, colpito vigliaccamente da quei gaglioffi che si chiamavano Calò Vizzini e compagni.

Nel corso della discussione di quel processo, celebratosi di fronte ad una Corte di assise meridionale, gli avvocati difensori della mafia dissero su per giù quello che è detto nella relazione: « In fondo, proprio siete certi che la mafia esiste in Sicilia, siete certi delle cause che l'hanno originata? » e quasi questo non bastasse, quei difensori, che furono battuti non dai difensori delle parti offese, ma dalla coscienza civile dei giudici, osarono chiedere ai giudici di quella Corte l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale per Calò Vizzini e compagni, sostenendo che l'azione criminosa era dovuta a fini politici altamente apprezzabili.

T E S S I T O R I , *relatore*. Si vede che erano avvocati del Lombardo-Veneto.

G U L L O . Erano avvocati di grido e, ritengo, simpatizzanti dei partiti di Governo.

A L E S S I . Si trattava dell'onorevole Bellavista che è repubblicano di sinistra!

C I P O L L A . A quell'epoca era liberale.

G U L L O . Dunque, per concludere su questo punto, noi rifiutiamo queste perplessità che nella relazione si pongono sul perchè esista la mafia, sulle cause della mafia; sappiamo benissimo tutto al riguardo e intendiamo appunto muoverci contro la mafia.

A questo punto, il problema politico si evidenzia in tutta la sua importanza e sovrappiù definitivamente il problema tecnico. Il problema politico è il seguente: questo disegno di legge, a favore del quale noi voteremo dopo aver proposto gli emendamenti ai quali ho accennato, dal punto di vista giuridico, quali servizi può rendere al Paese? Che cosa bisogna fare ancora e con forza, oltre che approvare questo disegno di legge oggi in discussione?

Ora, per quanto riguarda la punizione della singola trasgressione, il disegno di legge adempie in qualche modo allo scopo, ma, per quanto riguarda le misure di prevenzione, il medesimo disegno di legge presenta lati di una delicatezza notevole. Voglio dire, in altri termini, per esempio, che non vi era proprio urgente e insuperabile bisogno che il disegno di legge in discussione proponesse delle disposizioni miranti a limitare la concessione di licenze di armi, se è vero che vi sono già altre leggi miranti allo stesso scopo che sono state sempre a disposizione dei prefetti e dei questori. Se quelle leggi fossero state bene applicate, i mafiosi non avrebbero mai dovuto avere armi; invece i mafiosi le hanno avute, e le hanno avute, sin dai lontani tempi giolittiani, soprattutto in epoca elettorale.

Dunque è chiaro che non si tratta di un piccolo problema tecnico; che non si risolve nulla con le sole misure di prevenzione. Non è questione di rendere più difficile la concessione di un porto d'armi. A questo riguardo, vi è addirittura da dire che l'inasprimento delle misure preventive, messe a di-

sposizione degli organi di polizia e della Magistratura, potrà addirittura riuscire pericoloso per la massa dei lavoratori siciliani, a cagione dell'eventuale cattivo uso di queste norme di legge. Potrà addirittura riuscire dannoso — quell'inasprimento della prevenzione — per i cittadini ai quali la legge non è diretta.

Ecco perchè — e vengo al punto centrale del mio discorso — noi ci opporremo decisamente (e sono convinto che il senatore Tessitori sia d'accordo con noi) a che siano soppressi il titolo e l'articolo 1 del disegno di legge proposti dalle Commissioni, cioè le dizioni: « Disposizioni contro la mafia » e « La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ».

Il titolo della legge e l'articolo 1 sono le uniche garanzie che queste norme non vengano usate dalla Magistratura e dalla polizia — e noi sappiamo che in materia c'è sempre da temere! — contro i lavoratori che non hanno nulla a che vedere con la mafia; sono le uniche garanzie affinché non si neghi il porto d'armi o non si revochi una patente a chi non sia indiziato di appartenere ad associazioni mafiose.

Il relatore dice nella sua relazione che contro l'attuale formulazione del titolo della legge e dell'articolo 1 starebbero due argomentazioni (delle quali abbiamo sentito già e probabilmente sentiremo ancora parlare in quest'Aula): una di carattere giuridico e una di carattere politico. L'argomentazione di carattere giuridico consisterebbe nel fatto che legiferando contro la mafia si rischia di approvare una legge che non ha gli attributi della generalità e dell'astrattezza, che tutte le leggi debbono avere. A coloro che avanzano tali riserve io dico subito che esse nascono dal fatto che si fa confusione tra legge « speciale » e legge « non generale ». Noi qui stiamo discutendo una legge speciale, che, nel campo della specialità, è astrattissima. Ci mancherebbe altro! Non è astratta la legge che riguarda un cittadino, che riguarda dieci cittadini; ma una legge che riguarda un complesso di cittadini che rappresentano un pericolo per tutto il Paese e per la Sicilia non mi pare si possa definire non generale, anche se è una legge speciale.

Tanto meno vale l'argomentazione di carattere politico, cioè che a parlare di mafia si offenderebbero i siciliani. Ma non scherziamo, onorevoli colleghi, onorevole relatore! Quando parliamo dei siciliani che si offenderebbero a sentir parlare di mafia, noi parliamo dei mafiosi: i mafiosi sì che si offenderebbero quando sapranno che il Senato della Repubblica ha parlato di loro, li ha marchiati di infamia ed ha approvato una legge che li colpisce. Ma le vittime della mafia, i lavoratori della Sicilia, soprattutto i congiunti dei 50 e più sindacalisti caduti sotto il piombo dei mafiosi, questi, no, non si sentiranno offesi dalla legge che noi approviamo, ma anzi riceveranno viva soddisfazione dal fatto che gli organi legislativi del nostro Paese finalmente si siano decisi a varare un testo legislativo che colpisce, se pure limitatamente, questa gentaglia che vive di delitti, di ricatti, di soprusi, vive cioè fuori dalle regole della società civile!

Onorevoli colleghi, l'aspetto politico che sovrasta l'aspetto tecnico consiste, infine, soprattutto in ciò: che la legge o le leggi repressive o di prevenzione che noi stiamo per approvare — o approveremo più in là — non serviranno a debellare da sole la mafia. Ho già ricordato che c'erano in passato delle leggi che avrebbero potuto funzionare benissimo per evitare per esempio che i mafiosi si portassero armi con sé, ma queste leggi non sono state applicate.

In effetti, il problema della mafia non si risolve sul terreno giuridico penale, della prevenzione o della punizione che sia; si risolve sul terreno politico. Bisogna cambiare molte cose in Sicilia perchè la mafia sparisca. Ed è inutile parlare con mezzi termini, velando le parole, ammorbidendole, inzuccherandole: la realtà è lì e sta a dimostrare che la mafia in tanto prospera, in tanto vive, in quanto è protetta da individuati gruppi economici e soprattutto da importanti proiezioni dello Stato.

La sentenza della Corte d'assise di Viterbo, dovuta ad un mio conterraneo, il dottor D'Agostino, e nella quale si fissavano i rapporti che non si sarebbero mai dovuti instaurare financo tra Magistratura e mafia, è un documento storico che non può essere

cancellato o dimenticato! Battere la mafia significa, in fondo e in sintesi, rinnovare le strutture economiche della Sicilia; battere la mafia significa rinnovare il costume siciliano; battere la mafia significa in una parola « democrazia in Sicilia ». Uno degli aspetti della lotta democratica oggi in Sicilia è appunto questo: creare le condizioni per battere la mafia.

Se volete la riprova di quanto vado dicendo essa è bella e pronta: se c'è una classe che è lontana dalla mafia, che non ha mai avuto rapporti con la mafia, che con essa non è mai stata in collusione, questa classe è quella dei coscienti lavoratori siciliani. Ed è qui il primato civile e democratico dei lavoratori di Sicilia, i quali sono stati sempre vittime della mafia: non mai correi o al suo servizio.

Per concludere, potrei dire paradossalmente che la lieve flessione, che, nelle recentissime elezioni amministrative, si è registrata da parte dei partiti della classe lavoratrice in Sicilia, anzichè scoraggiarci, ci conferma tante cose e ci deve spronare all'azione. Questa lieve flessione in Sicilia, mentre nel Paese il Partito comunista è uscito dalla competizione più rafforzato di prima, questa lieve flessione siciliana ha indubbiamente la sua origine anch'essa nell'azione mafiosa, nell'azione delle forze che stanno lì a turbare l'ordinamento costituzionale siciliano, la vita civile della Sicilia; che stanno a turbare il normale svolgimento della vita dei cittadini siciliani. E, dicevo, anzichè scoraggiarci, questa lieve flessione dev'essere motivo d'incoraggiamento, perchè noi rafforziamo la nostra azione democratica in Sicilia — mafia e democrazia stanno tra loro in irriducibile contrasto — e che noi rafforziamo la vita democratica, gli istituti democratici siciliani. E nel momento in cui questi istituti avremo saputo rafforzare, ed avremo portato un'aria nuova in Sicilia, la lieve flessione del 22 novembre apparterrà al momento dei ricordi, sopraffatta, vinta, sconfitta, da una realtà di vittoria che non può mancare. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Schietroma. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che in questa sede dobbiamo piuttosto discutere sul disegno di legge; sul fenomeno mafia, che tutti conosciamo ed è addirittura allo studio di una Commissione parlamentare che dovrà riferire al riguardo, mi pare sia superfluo dilungarci. È sufficiente ora far richiamo, oltre alle cognizioni che ciascuno di noi ha del fenomeno stesso, soprattutto, io direi, al discorso ultimo pronunciato dal Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo ed ai suggerimenti parziali della Commissione antimafia, da cui trae origine questo provvedimento che, non bisogna dimenticarlo, è per sua natura limitato e contingente.

Il presente disegno di legge rappresenta, infatti, solo un primo rimedio, un mezzo cioè per superare le difficoltà immediate prospettate appunto da quell'alto magistrato e dall'apposita Commissione. E per questa ragione che, nella necessaria attesa delle conclusioni definitive della Commissione, sono state momentaneamente accantonate proposte più radicali dirette ad una più penetrante azione della giustizia per la repressione dei tipici delitti mafiosi.

Il senatore Gullo ritiene che si tratti soprattutto di un problema politico. Io ritengo che, in questa sede, dovremmo esaminare tale disegno di legge prevalentemente dal punto di vista tecnico-legale. Il senatore Tomasini ha parlato di coraggio: ritengo che il coraggio lo abbiamo tutti; tutti lo abbiamo dimostrato se in questo disegno di legge abbiamo chiamato le cose con il loro nome. Ma qui non si tratta di coraggio, o per lo meno non si tratta solo di coraggio. A parte il fatto che è inconcepibile pensare che vi sia alcuno che non disapprovi certi fenomeni delittuosi e che non si proponga di prevenirli e reprimerli, il vero problema è di provvedere con la cautela propria di un regime democratico, e nello stesso tempo con la dovuta efficacia, oltre che a ragion veduta. È per tale ragione che le Commissioni prima e seconda, in comitatini, sottocomitati e riunioni congiunte — se ne discute da oltre sei mesi! — hanno lavorato intensamente intorno a questo disegno di leg-

ge. Vero è che gli emendamenti sinora presentati ripongono in discussione tutti i grossi temi superati dalle Commissioni; ma le Commissioni si sono preoccupate di evitare che una legge speciale, che si vuole indirizzare cioè contro un determinato tipo di manifestazione delinquenziale associata, possa risolversi in una ingiustificata riforma generale del Codice nel settore del concorso o della compartecipazione criminosa o dell'associazione per delinquere, e così via. Si sono preoccupate, le Commissioni, del fatto che una legge generalizzata potrebbe risultare eccessiva rispetto a quanto ha inteso fare il legislatore con il Codice penale e la legge sulla prevenzione e contestualmente essere inoperante in materia di mafia, se priva della indispensabile chiarezza per incidere nello specifico settore.

Le Commissioni, infine, hanno tenuto presente il fatto che, mentre una legge speciale può andare oltre certi limiti, una legge generalizzata li rimetterebbe in discussione soprattutto per ciò che attiene alla tutela dei diritti della persona umana e quindi implicherebbe una più profonda valutazione; ciò che può essere fatto eventualmente soltanto in sede di riforma generale del codice penale o della legislazione sulla prevenzione. Ora, gli emendamenti del collega Pace farebbero diventare questo disegno di legge, anziché un provvedimento antimafia, una riforma o meglio un inasprimento delle norme di prevenzione previste dalla legge del 1956; riforma e inasprimento che la parte democratica di questo Consesso non può accettare, oltre che per i motivi già esposti, anche per preoccupazioni inerenti alla gelosa difesa delle garanzie sancite nel regime democratico voluto dalla Costituzione.

Anche gli emendamenti del presidente Pafundi furono oggetto di attento esame da parte delle Commissioni riunite. Essi meritano una disamina anche di carattere tecnico-legale. Penso che detti emendamenti derivino dalla meditazione che il presidente Pafundi, come tutti noi, ha fatto del discorso del Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo, di cui ho detto all'inizio.

Il Procuratore generale definisce la mafia come « concezione e volontà di predominio ferreo e sfrenato assunto a sistema di vita da parte d'individui o di gruppi organizzati, i quali lo attuano con la minaccia e con la violenza, concretate nei più gravi delitti, al fine di conseguire lo sfruttamento delle varie attività economiche dell'ambiente, al di fuori e contro la legge, nonchè nel completo disconoscimento di ogni principio morale ». Più oltre prosegue: « Sullo sfondo del sistema tipico della mafia si costituiscono e agiscono distinti gruppi organizzati con propri capi e gregari, i quali, mentre di solito si accordano e si appoggiano reciprocamente dividendosi le zone e le attività economiche da sfruttare, più spesso vengono a conflitto per disaccordo nella divisione del campo di azione o per violazione dei patti concordati. Ne derivano lotte accanite, che si estrinsecano in una serie di violenze, di reazioni con omicidi a catena ».

È questo un documento palpitante di attualità, per di più redatto da chi è particolarmente esperto di politica criminale, di tecnica criminale, vive nell'ambiente nel quale la mafia agisce e dirige il principale ufficio operante in quell'ambiente. Talvolta, è vero, nel suo discorso l'alto magistrato definisce i gruppi come « organizzazioni criminali » ovvero come « delinquenza organizzata », e così via. Ma si tratta pur sempre di espressioni contenute in un discorso, che, letteralmente parlando, si sa cosa vogliono dire, ma che ovviamente non possiamo travasare in un testo legislativo senza andare incontro a quei grossi inconvenienti di cui ho detto all'inizio.

D'altronde, come si è visto, l'alto magistrato parla di « individui » e di « gruppi di persone ». Ora, è appena il caso di accennare che per il singolo individuo, e cioè per il delinquente non associato, mafioso o non, provvede la legge normale. La legge penale, infatti, si è preoccupata di aumentare le pene o di creare adeguate fattispecie, sempre nell'ipotesi di tre o più persone associate — come nel concorso, o compartecipazione criminosa, o associazione per delinquere, eccetera — stante appunto la diversa

ed allarmante pericolosità che assume l'azione delinquenziale associata di tre o più persone. Che cosa significa allora (dobbiamo domandarci) « delinquenza organizzata », come dall'emendamento del presidente Pafundi, che pare ora sia condiviso dal collega Palumbo? Che in essa si identifica tutta la mafia? Sicchè basta il carattere mafioso del delitto perchè l'individuo, anche non associato, sia soggetto al rigore della legge speciale? E da che si desume tutto ciò? Con quale criterio si può desumerlo? E come possiamo consentirlo? E perchè poi dovremmo riferire alla mafia, dizione vaga — visto che si parla di mafia romantica, di mafia agricola (che pare abbia fatto il suo tempo), di giovane mafia, violenta e sanguinaria come non mai — perchè dovremmo riferire alla sola mafia la dizione generica di delinquenza organizzata che ci viene proposta? In questi termini, essa si riferirebbe piuttosto a tutti i fenomeni delinquenziali sconvolgendo certamente, non so dire in qual misura, tutti gli istituti di concorso, partecipazione e associazione, istituti previsti per ogni tipo di delinquenza; tra l'altro, poi, con il rischio di lasciare le cose come stanno in fatto di mafia.

E da notare che il Procuratore generale della Corte d'appello di Palermo (quando ad un certo punto del suo discorso il linguaggio del magistrato diventa più preciso) riferisce testualmente che sono state scoperte « diverse associazioni per delinquere a carattere mafioso » e si sono verificati numerosissimi omicidi dei quali parecchi con palesi caratteristiche di mafia, e molti danneggiamenti e minacce anche mediante uso di esplosivi. Parla dunque specificatamente, l'alto magistrato, di « associazione per delinquere a carattere mafioso », e dunque di tipiche, qualificate associazioni per delinquere: di quelle cioè a carattere mafioso, che tecnicamente e tranquillamente, direi, noi possiamo definire, in un testo legislativo, più semplicemente « associazioni mafiose », dovendosi senz'altro presumere che tre o più mafiosi si associano per delinquere o per esercitare un potere extra legale.

Ogni altra definizione (« associazione criminosa », « delinquenza organizzata », « organizzazione mafiosa », « gruppi mafiosi » eccetera) anche se comprensibile dal punto di vista lessicale e dei concetti, se può essere usata in un discorso, travasata senza criterio in un testo legislativo, sarebbe solamente foriera di confusione.

Tra l'altro, basta compulsare il Codice per rilevare che l'organizzazione è solo una fase dell'associazione. Mettiamoci dunque nella sistematica della legge penale tradizionale. Per lo meno sapremo come verrà interpretato il nostro pensiero. Ed è per tale ragione che le Commissioni riunite hanno adottato il termine di « associazioni mafiose ».

Il senatore Tomassini si è domandato: ma come? Provvediamo per gli indiziati e non provvediamo per gli appartenenti? La domanda è suggestiva, ma non può avere la risposta che egli vi ha dato con il suo emendamento.

Egli propone, con il suo emendamento, di stabilire che a coloro che appartengono alla mafia si applichino le disposizioni previste dall'articolo 416 del Codice penale. E qui ha ragione il Ministro nella sua interruzione: infatti se per appartenente alla mafia intendiamo anche il delinquente non associato, valgono per questo emendamento le stesse critiche che abbiamo sollevato, dal punto di vista tecnico, per l'emendamento Pafundi.

Dove andiamo a finire, io mi domando, se facciamo una legge speciale per colpire un uomo che agisce da solo? Se per mafia il senatore Tomassini intende un'associazione delinquenziale a carattere mafioso, la norma è perfettamente inutile; provvede già il codice penale. Che poi il codice penale, in materia di associazione per delinquere, sia quasi inoperante al riguardo in una determinata regione, per i motivi che tutti conosciamo (motivi cioè ambientali, di reticenze, di omertà, per grovigli di collusioni eccetera) questo è tutto un altro problema che non ci autorizza però a sconvolgere certi concetti sistematici, basilari della legge penale.

## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue S C H I E T R O M A) . La domanda ce la siamo posta noi per primi, e la risposta (secondo noi appropriata) è nell'emendamento all'articolo 1 da me presentato in Commissione. Questo emendamento dice: « Chiunque promuove, costituisce, organizza un'associazione mafiosa o vi appartiene o ne è il capo, è soggetto per ciò solo alle disposizioni dell'articolo 416 del codice penale ».

Gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato previsto e punito dall'articolo 416 sono e rimangono gli stessi. Mentre, però, per la normale associazione a delinquere, la giurisprudenza costante esige (e ritengo giustamente) la prova che l'incontro degli imputati non è avvenuto in via meramente accidentale ed occasionale, sibbene sistematicamente, in attuazione di un più vasto disegno criminoso (quando risulti cioè che vi è tra i medesimi imputati un vincolo associativo permanente, comunanza di vita e di interessi, nonchè distribuzione di compiti) mentre, dicevo, per aversi condanna per la normale associazione a delinquere occorre provare tutto ciò (così come insegna una recente sentenza della Suprema Corte) con il mio emendamento tutto ciò si presume. Basta, cioè raggiungere la prova, meno difficile, dell'esistenza dell'associazione di tre o più mafiosi, per poter condannare, nella presunzione che tre o più mafiosi non si associano che per commettere delitti.

La politica criminale ha conosciuto ben altre presunzioni, che è inutile io enumeri. D'altronde, non è severa questa presunzione, perchè risponde alla realtà. Se qualche osservazione al riguardo si deve fare è che pecca talvolta per difetto, perchè spesso l'associazione mafiosa è un vero e proprio complotto contro la legge e contro lo Stato.

Si vuole opporre che talvolta la mafia serve addirittura a far applicare dei principi etici. Ho inteso dire, per esempio, che

il mafioso spesso si adopera, come il parroco del Veneto, a far sposare la ragazza sedotta.

Ora, io dico, che cosa è questo, se non violenza privata? Non quella del parroco, che è sempre una esortazione, ma quella del mafioso mi pare non sia altro, per definizione penale, che violenza privata, in ogni caso riprovevole.

Con il mio emendamento si sa almeno dove si va a finire. Basta la « scoperta », come la chiama il Procuratore generale nel suo discorso, delle associazioni per delinquere a tipo mafioso (cioè delle associazioni mafiose), per poterle reprimere, senza altra prova che quella della loro esistenza, con il rigore della legge comune; rigore che io ritengo sufficiente. L'alto magistrato parla di « scoperta » di molte di queste associazioni, ma non parla delle condanne per tale titolo di reato: pochissime, direi; forse da contarsi sulla punta delle dita, nonostante l'abnegazione della polizia e della Magistratura. E le condanne sono poche evidentemente per le difficoltà di avere una prova completa; prova, per la massima parte dei casi, impossibile a conseguirsi per i delitti commessi, figuriamoci per tutto il contorno di elementi che la giurisprudenza vuole sia acclarato per condannare in base all'articolo 416 sopra citato. Prova di contorno, io dico, che in una legge speciale e specifica ben si può presumere.

Non è vero che la mia proposta sia stata respinta dalle Commissioni, ed è questa forse l'unica inesattezza che posso riscontrare nella egregia ed esauriente relazione. Io stesso mi sono convinto che la natura di questo provvedimento non consentiva e non consente di affrontare il problema prima delle conclusioni definitive della Commissione antimafia e perciò ho ritirato momentaneamente l'emendamento, con adeguata motivazione, in attesa di riparlare in sede più adatta.

Ma non è una proposta « buttata a caccio ». Essa deriva innanzi tutto dalle osservazioni sorte nella discussione delle Commissioni riunite; ha avuto, quindi, il consenso di eminenti colleghi particolarmente preparati al riguardo ed è stata perfezionata, direi, sulla scorta delle loro osservazioni.

Le Commissioni riunite si sono limitate alla considerazione degli indiziati, senza parlare di appartenenti, per fare una leggina contingente ma di sicura penetrazione. Ripeto che la prova completa che per giurisprudenza costante occorre raggiungere per aversi condanna ai sensi dell'articolo 416, è di difficile conseguimento, ma la scoperta di molte associazioni per delinquere di tipo mafioso è più facile (ce lo assicura lo stesso Procuratore generale), il che è sufficiente per regolare un determinato tipo, per altro limitato, di norme di prevenzione e di repressione come quelle previste dal disegno di legge in discussione.

È ovvio che il discorso al riguardo rimane aperto e sarà chiuso quando le conclusioni della Commissione antimafia ci consentiranno l'elaborazione di un testo legislativo completo, sistematico ed organico, nel quale, uso le parole del senatore Tessitori, « in qualche modo potranno essere riconsiderate e rifiute anche le clausole del presente disegno di legge ».

Nel frattempo vedremo il risultato concreto di queste misure, e certamente ne trarremo insegnamento. Variamolo dunque così come è, questo provvedimento, e questa volta veramente con urgenza, se non vogliamo dare corso a sospetti di cose non vere. Nessuno infatti può e deve avere falsi pudori, nessuno deve preoccuparsi che questi provvedimenti speciali suonino offesa ad una parte della Nazione, perchè vera offesa — ho già inteso dire — sarebbe lasciare le cose come stanno.

Siamo tutti a domandarci preoccupati dove vuole arrivare la giovane mafia, la crudele, sanguinaria mafia all'americana che ha cosparsa di cadaveri Palermo. Tutti sappiamo che la calma è solo apparente, che la mafia sa mettersi in aspettativa, in attesa del passaggio della bufera; o forse è solo

disorientata, temporaneamente soggiogata dalla continua, dolorosa, consapevole lotta dell'autorità di polizia e della Magistratura.

Tutti siamo convinti, infine, che se l'azione di estremo rigore intrapresa dalla Magistratura e dalla polizia non verrà meglio regolata e stabilizzata mediante più efficienti strumenti legislativi, il triste fenomeno, incoraggiato dall'impunità, tornerà a manifestarsi esteriormente come prima e peggio di prima, forse dovunque.

Non è la Sicilia dunque, ma l'Italia, dobbiamo dire, che deve difendersi dal triste fenomeno della mafia e liberarsene definitivamente se non vuole mettere in pericolo il suo stesso avvenire di civiltà e di progresso. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni.*)

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Rendina. Ne ha facoltà.

**R E N D I N A .** Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, il campo molto limitato di questo disegno di legge è stato già ampiamente esplorato dai vari oratori che hanno preso la parola nel corso del presente dibattito. Ricordo gli interventi del senatore Maris, del senatore Morvidi, del senatore Tomassini, da ultimo quello del senatore Gullo, i quali hanno tutti portato la loro attenzione sulla lentezza con la quale ha proceduto, nel corso di questi ultimi mesi, la Commissione antimafia la quale avrebbe dovuto dare rapidamente un contributo alla lotta delle popolazioni, alla lotta degli organi dello Stato contro questo letale, nefasto male che si annida soprattutto nella nostra bella isola di Sicilia e che tanto orrore semina intorno a sé. Si è detto anche che questa legge è stata portata in discussione con notevole ritardo; infatti essa era stata presentata in Senato fin dall'aprile scorso, e viene discussa soltanto ora, quasi allo scadere del corrente anno.

I senatori Morvidi e Tomassini si sono poi particolarmente preoccupati di dare una definizione della mafia, sforzo nobilissimo che però rimane necessariamente infruttuoso. La mafia non ha bisogno di nuove definizioni. La mafia è quella che è: un fenomeno che indubbiamente esiste, di entità socialmente

e storicamente rilevante. La moderna organizzazione della mafia, i suoi delitti, le sue potenti ramificazioni sono i segni tangibili dell'esistenza di un fenomeno che non può essere assolutamente negato, che non può essere misconosciuto neanche dal gioco più abile di parole, neanche adducendo i cavilli, vorrei dire, più banalmente avvocateschi. È un fenomeno grande, impressionante, che, nella sua forma ultima di organizzazione modernissima e per gli orribili delitti di cui recentemente si è macchiato in Sicilia, ha assunto un aspetto che è certamente terrificante. A dimostrazione di ciò, io mi appello al grido di allarme che partì dall'eccidio di Ciaculli e che portò alla costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia. Il senatore Maris, intervenendo ieri nel dibattito, ha detto che quell'episodio costituì il campanello d'allarme in seguito al quale da più parti di Italia si poté gridare: *provideant consules*, Annibale è alle porte. La mafia aveva assunto un aspetto così pauroso, così gigantesco che non era più possibile ignorarla. Ignorarla significava quasi compiere un atto di omerità, significava macchiarsi di una colpa dinanzi al Paese.

Questo disegno di legge è molto poco di fronte all'imponenza del fenomeno. A sua giustificazione, comunque, si è detto (ed è stato detto anche dalla parola autorevole del relatore) che non potrebbe essere niente di più. È un atto puramente interlocutorio, una specie di provvedimento d'urgenza, al quale dovrebbero far seguito altri provvedimenti atti ad affrontare più decisamente nella sua totalità il problema, al fine di stroncare il grave fenomeno.

Ebbene, se questa legge è molto poco adesso, lo era maggiormente nella formulazione governativa. Dico questo, onorevoli colleghi, perchè mi pare che si ritorni nuovamente ai vecchi argomenti che, in seguito alle discussioni, molto polemiche e molto appassionate, tenutesi in sede di Commissioni riunite, sembravano ormai definitivamente superati. Mi pare, cioè, che questa legge subisca lo strano destino di uno scivolamento indietro; si ripiega su se stessa, ritorna al passato: l'emendamento del sena-

tore Pafundi, al quale si ricollega l'emendamento del senatore Pace, dà chiaramente questa indicazione e questa sensazione. Tutto quello che è stato fatto dalle Commissioni riunite non ha dunque più nessun valore, si vorrebbe tornare ancora in sede di Commissione; e d'altra parte anche il senatore Palumbo, che per un verso non ha tutti i torti nel presentare quella proposta — anche se non può trovarci concordi — si fa espressione di questo stato d'animo.

Da una parte ci si appella all'urgenza e alla necessità di procedere il più speditamente possibile, si invocano ragioni certamente validissime a giustificazione di questa richiesta, e dall'altra parte si vuole far tornare il disegno di legge in Commissione, e in ogni caso, anche se non si dice proprio questo, si vuole tirare un tratto di penna su tutto quello che di positivo è stato scritto e che, secondo me, consiste proprio nel titolo e nell'articolo 1, per arrivare ai quali si dovettero sudare le proverbiali sette camicie, in quanto non c'era alcuna volontà di recepire le ragioni che specialmente dalla nostra parte politica venivano addotte in abbondanza a sostegno della seguente tesi: o questa legge si intitola come una legge contro la mafia, o essa non ha alcun senso, non ha alcuna ragion d'essere.

È stata questa la formulazione semplice, schematica, che noi abbiamo posto fin dal primo sorgere del dibattito in seno alle Commissioni riunite, ed è questa la formulazione sulla quale noi ancora oggi ritorniamo e ci attestiamo come su una specie di ultima trincea, decisi anche a votare contro questa legge qualora l'articolo 1 dovesse essere modificato nella sua sostanza e qualora dovesse essere cancellata la sua intitolazione.

Io non sono riuscito a capire perchè il senatore Pafundi — me lo consenta l'illustre collega, al quale vanno i sensi del mio più rispettoso ossequio — che pure è stato gran parte di questa legge nel corso dei dibattiti in seno alle due Commissioni riunite, si sia poi alla fine determinato alla revisione del suo atteggiamento, ad una posizione revisionistica, la quale snatura profondamente questa legge, le toglie l'unico carattere veramente qualificante e tende a farla cadere



nel mare delle leggi che non hanno nessun senso, che sovente restano inapplicato, che non si muovono in alcuna precisa direzione, di quelle leggi, cioè, che, prive di ogni peculiarità, si perdono in una specie di notte, in cui, come diceva un filosofo, tutte le vacche sono nere.

Onorevoli colleghi, questa legge non si spiega e non ha ragion d'essere se non come una legge contro la mafia. E volete che vi esponga le ragioni di questa nostra posizione? Lo farò brevemente, senza sottrarvi molto tempo.

Come sorge questa legge? Questa legge sorge come il primo atto della Commissione d'inchiesta sulla mafia. Quando la Commissione d'inchiesta vuole uscire dalle remore, dalle pastoie delle parole per compiere un primo atto positivo e concretare in una disposizione di legge il suo pensiero nonchè i frutti dell'indagine alla quale per qualche mese si è dedicata, scrive una lettera, in data 7 agosto 1963, che ha questa intestazione: « Relazione e proposte della Commissione al termine della prima fase dei lavori ». Questo è il primo punto fermo, è il primo atto concreto di quella Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia che non si è chiamata Commissione d'inchiesta sulla delinquenza organizzata, nè tanto meno Commissione d'inchiesta sulle origini della delinquenza organizzata, ma si è chiamata Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, proprio perchè voleva particolarmente qualificarsi come un organismo che avrebbe dovuto studiare i mezzi ed i rimedi per poter fronteggiare il tristo fenomeno, per poterlo arginare attraverso un sistema ed un complesso di provvedimenti legislativi (perchè al di fuori di questo non vedo quale altro mezzo di intervento essa avrebbe potuto avere). Nella lettera, di cui leggo soltanto il primo periodo, è detto: « La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha concluso il primo tempo dei suoi lavori, consistente nel chiedere informazioni ad autorità centrali e locali allo scopo di poter formulare proposte immediate di provvedimenti legislativi e di misure amministrative intesi a migliorare le condizioni nelle quali si deve

svolgere l'azione preventiva e repressiva contro la mafia stessa ».

In queste parole, cioè, voi trovate già le origini, l'intitolazione, la finalità del provvedimento che, come primo atto della Commissione d'inchiesta sulla mafia, voi state per varare.

Io non so se sono riuscito a rendere il mio concetto, ma vorrei insistervi. La Commissione parlamentare d'inchiesta ad un certo momento arresta il suo lavoro, raccoglie i dati e fa una proposta legislativa (nella quale sono contenute tutte le misure che poi sono state trasfuse quasi interamente nel testo legislativo in esame), e dice che queste sono le prime necessarie misure da adottare per svolgere l'azione preventiva e repressiva contro la mafia. Questa legge rappresenta il minimo che si potesse aspettare, da una posizione come quella indicata sopra, la grande maggioranza del popolo italiano, nonchè la grande maggioranza della popolazione siciliana. Quale cosa più naturale, dunque, da questa origine del provvedimento, se non che lo stesso fosse intitolato come provvedimento di legge per la repressione della mafia? Onorevoli colleghi, per far sì che questo concetto potesse essere accettato, si sono impiegate per lo meno tre o quattro sedute della Commissione congiunte. Finalmente il principio viene accettato, e accanto al testo governativo, il quale si presenta, come voi sapete, con il titolo diverso « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata », figurano oggi l'altro titolo più logico « Disposizioni contro la mafia » e l'articolo 1: « La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ». Tutto questo adesso non dovrebbe avere più validità; tutto l'iter che noi abbiamo percorso, tutto il lavoro che è stato fatto dovrebbe essere revocato nel nulla, dovrebbe apparire destituito di qualunque fondamento logico e giuridico, per tornare di nuovo a quella formulazione anodina che non dice assolutamente nulla, e che non farebbe altro, secondo il mio modesto avviso, che far passare surrettiziamente delle modifiche alle norme di polizia sotto la forma di una legge speciale.

Quali sono le ragioni che vengono addotte a sostegno di una tale tesi? Due innanzitutto: una di ordine sostanziale ed una di ordine formale. La prima consiste nella domanda: che cosa è la mafia? Segue la risposta: noi non possiamo cogliere il contenuto della mafia e sapere che cosa essa sia. La seconda consiste nella seguente affermazione: la presente formulazione manca della necessaria astrattezza e quindi è in contrasto con il nostro ordinamento giuridico.

Cosa è, dunque, la mafia? È stato già detto ed io non vi tornerò sopra. Ma non è neanche tutto qui il problema. L'onorevole Tessitori, ieri, interrompendo ad un certo punto il senatore Morvidi osservava: il problema non è di stabilire che cosa sia la mafia, ma quali siano gli elementi costitutivi del delitto di mafia. Qui è l'errore. Noi non vogliamo creare una nuova figura di reato, nè questa legge ne ha la pretesa. Io credo che nessuno possa essere sfiorato dalla preoccupazione che la presente legge possa avere la pretesa di creare un delitto di mafia. A parte il fatto che io non riesco assolutamente a capire come si potrebbe configurare un siffatto delitto, non arrivo altresì a vedere come sia possibile ritenere che il presente disegno di legge preveda la figura di un delitto di mafia e rappresenti un provvedimento diretto nel contempo a reprimerlo.

L'emendamento Schietroma, che potrebbe sembrare essere diretto a questo fine, cioè di punire il delitto di mafia, in fondo non risulta essere che una pura petizione di principio. Quando esso afferma: « Chiunque organizzi, promuova, partecipi ad organizzazioni cosiddette di mafia, è punito ai sensi dell'articolo 416 del codice penale », non fa che rendere evidente ciò che già lo è.

Noi diciamo che l'associazione mafiosa è un'associazione per delinquere. Ma noi non vogliamo definire il delitto di mafia, vogliamo bensì reprimere, combattere, contenere un'organizzazione reale, che è antisociale. Vogliamo dire con questa legge che chiunque appartenga alla mafia è per questo fatto colpevole di fronte alla società e passibile di misure preventive; questo è lo scopo che intendiamo raggiungere, non quello di creare il delitto di mafia, che non potrebbe essere

configurato neanche dalla più ardita fantasia. Non esistono infatti che singoli delitti di rapina, di omicidio, di incendio, di strage, di associazione per delinquere. La mafia, noi diciamo, è una reale organizzazione che agisce obiettivamente contro la società e coloro i quali si schierano con la mafia, la sostengono, l'appoggiano, coloro i quali agiscono come mafiosi, sono dei soggetti a cui debbono essere applicate misure di prevenzione ai sensi della legge del 1956, modificata, per gli aspetti peculiari già indicati, dalla presente legge. Questo è lo spirito delle norme che noi stiamo esaminando: vogliamo, cioè colpire il mafioso per la sua pericolosità sociale, e non definire la mafia, nè tanto meno vogliamo definire il delitto di mafia.

Vi è poi il secondo motivo: la legge mancherebbe della necessaria astrattezza. Onorevoli colleghi, ragionando così come voi fate si finirebbe col dire che manchi della necessaria astrattezza qualsiasi legge che incida nel tessuto sociale, ne esamini particolari aspetti e faccia riferimento a fenomeni concreti, ma non tali da interessare la generalità dei cittadini. Ogni legge ha i suoi destinatari: una legge contro il contrabbando non è una legge che è fatta contro la generalità dei cittadini, ma è fatta contro quei cittadini i quali compiono quelle determinate azioni punibili. Sotto questo profilo, nessuna legge avrebbe il carattere della necessaria astrattezza.

Questa legge, così come è formulata (ed io non riesco d'altronde a capire perchè la si voglia accusare come carente della necessaria astrattezza) nell'articolo 1 dice: « La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose », cioè indica quali suoi destinatari una determinata o indeterminata categoria di cittadini, per i quali adotta certi provvedimenti.

Ora, il sostenere che questa legge manchi della necessaria astrattezza mi pare sia un argomento strano e di per sé condannevole. Ma v'è un'altra considerazione. Cosa noi vogliamo fare? Vogliamo fare una legge che abbia una reale forza di intimidazione o vogliamo lasciare correre le cose così come stanno? Vogliamo accogliere l'appello venuto da parte di magistrati, di autorità di pub-

blica sicurezza e non di pubblica sicurezza, di autorità locali, o vogliamo invece lasciar prosperare la mafia, lasciarla indisturbata sotto l'egida delle grandi protezioni di cui gode e delle grandi complicità che essa ha in alto ed in basso, della grande ricchezza e dell'omertà che la circonda?

Noi abbiamo tutti certamente la volontà di fare una legge che abbia una certa forza d'intimidazione: di conseguenza, non possiamo adoperare la formula del tutto anodina e sconcertante di una intestazione la quale si rivolga in generale a tutti quanti possono partecipare a forme organizzate e generiche di delinquenza.

Onorevoli colleghi, di queste forme organizzate di delinquenza ce ne sono dappertutto. A Mondragone, una decina di mantengoli si sono riuniti per commettere furtarelli a danno dei villeggianti (parlo di una esperienza personale); vengono denunciati come colpevoli del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale. Eppure non è possibile associare la posizione di questi sprovveduti ragazzi, ladri occasionali, di questi piccoli mantengoli, che sono talvolta alle prime armi, con la posizione della mafia come grossa organizzazione delittuosa che arriva fino a collocare bombe sotto le camionette dei carabinieri, che arriva al sequestro di persona, che arriva a far sparire in modo diabolico determinate sue vittime designate, chiudendole in una bara (le cronache ne hanno parlato) e gettandole in mare, sicché della persona che era oggetto della sua ira o vendetta non rimanga traccia alcuna. Come si possono assimilare i due fenomeni? Ecco che cosa è che ci deve rendere pensosi; ecco spiegato il perché di tanta nostra insistenza. Noi non ci preoccupiamo tanto degli abusi cui potrebbero essere sottoposti non mafiosi da una legge generica come quella che si vorrebbe far passare, ma del fatto che questa legge perda quell'aspetto caratterizzante che potrebbe avere e da cui può discendere la sua reale capacità intimidatrice. Ecco qual è la ragione che ci trova, come vi ho detto, accaniti sostenitori di questa tesi.

Noi non vogliamo essere accusati di estremismo nel considerare le cose. Abbiamo pre-

sentato degli emendamenti o presenteremo degli emendamenti, per certi aspetti anche moderatori della legge, e per ciò che si riferisce al fermo e per quanto attiene all'articolo 6 (caso di guida senza patente), la cui disposizione, così come è stata formulata, ci pare molto severa e idonea a colpire anche persone che non siano effettivamente colpevoli di attività mafiosa.

Ma non possiamo concordare con atteggiamenti contraddittori, illogici e, vorrei dire, assurdi, con i quali si vorrebbe togliere a questa legge il suo carattere peculiare. Noi le vorremmo dare il nostro appoggio e ci rivolgiamo ai colleghi perché considerino questa nostra affermazione in tutto il suo valore di sincerità. Noi vorremmo dare il nostro appoggio a questa legge così come appoggiamo la lotta delle popolazioni siciliane contro il fenomeno. La posizione del nostro partito è chiarissima per quanto si riferisce alla denuncia che costantemente abbiamo fatto della complicità tra organismi politici e mafia; e, d'altra parte, già alcuni oratori hanno fatto riferimento a gravi processi, per reati commessi dalla mafia, contro nostri autorevoli compagni.

Noi, ripeto, abbiamo tutta la volontà di dare il nostro appoggio a questa legge, ma non potremmo farlo assolutamente, come ho già detto, se essa venisse snaturata (per perdersi inutilmente ed inevitabilmente in quel mare della legislazione italiana che è veramente un mare grosso, un mare senza sponde, senza confini, senza ancoraggi) una volta privata del suo reale significato e del suo vero carattere. Passi pure, con le sue contraddizioni, con le sue illogicità, con la sua pochezza vorrei dire, questa legge, se essa voglia e possa rappresentare un primo atto di buona volontà della società italiana, del Parlamento e del Governo, cui dovranno seguirne di nuovi, i quali siano fondati su una volontà più vigorosa e siano ricchi di norme più proficue e capaci di affrontare veramente il problema della mafia per ridurlo nelle sue dimensioni, fino a stroncarlo. Ma non potremmo assolutamente votare questa legge qualora ne fosse modificato il titolo e ne fosse modificato l'articolo 1.

Ci auguriamo, onorevoli colleghi e onorevole Presidente, che logica e buon senso prevalgano e che questa legge possa passare, nei suoi articoli fondamentali, così come è nella formulazione attuale, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E**. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che, nelle sedute di oggi, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali » (533-B);

*4ª Commissione permanente* (Difesa):

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (682-B), *con modificazioni*;

*7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputati MOSCA e BARONI. — « Norme relative al piano regolatore generale dei Comuni di Longarone e Castellavazzo » (841);

*8ª Commissione permanente* (Agricoltura e foreste):

« Soppressione dell'Istituto d'incremento ippico di Reggio Emilia » (543);

*9ª Commissione permanente* (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputati MERENDA ed altri. — « Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato » (499);

*10ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

BERNARDINETTI ed altri. — « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » (328);

*11ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

« Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (801), *con modificazioni*;

« Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (847);

« Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità » (848).

#### **Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che, su richiesta di un quinto dei componenti la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il disegno di legge: « Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa congruaglio prezzo dello zucchero di importazione » (872), già assegnato alla detta Commissione in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

#### **Annunzio di interpellanze**

**P R E S I D E N T E**. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**G R A N Z O T T O B A S S O**, Segretario:

Al Ministro degli affari esteri, per chiedere se è vera la notizia riportata dal quotidiano di Berlino Ovest, « Die Wahrheit » il quale,

in occasione del barbaro assassinio dell'operaio italiano Ennio D'Ortona, avvenuto a Ludwigshafen il 14 novembre 1964 per opera di fascisti tedeschi appartenenti alla formazione « Ugen das Ostens » rivelava che dal 1958 ad oggi ben 94 lavoratori italiani sono stati uccisi dalla Polizia federale o linciati dalle squadracce neofasciste.

Nel caso che la notizia risponda a verità, quali passi abbia sin qui compiuto od intenda compiere lo Stato italiano per far sì che simili barbare uccisioni di lavoratori italiani, emigrati nella Germania occidentale, abbiano finalmente a cessare.

Si chiede inoltre quale comportamento abbiano tenuto la polizia e la Giustizia della Germania di Bonn in occasione di tali ripetuti massacri dei nostri connazionali (231).

RODA, SCHIAVETTI, PICCHIOTTI, MILLO, DI PRISCO, TOMASSINI, ALBARELLO, LUSSU, PASSONI, PREZIOSI

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**GRANZOTTO BASSO, Segretario:**

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi sistemi che, malgrado precedenti interpellanze in campo parlamentare, persistono in seno all'ENAL, sia nella assunzione o sostituzione del personale, con dispregio anche degli obblighi previdenziali, sia nell'arbitraria onerosità della gestione officine, sia nel diniego al personale degli aumenti di legge per l'indennità integrativa speciale sotto il pretesto della mancanza di fondi;

ove il Presidente del Consiglio abbia accertato la sostanza e la gravità di quanto sopra, l'interrogante chiede se non ritenga di procedere ad un risanamento economico e organizzativo dell'ENAL attraverso la no-

mina di un Commissario straordinario con adeguati poteri (574).

GRAY

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, con riferimento alla cerimonia per la riaccensione dei « fuochi perenni » sull'Altare della Patria, promossa dai combattenti italiani residenti all'estero ed in particolare al fatto che la bandiera con l'alabarda di Trieste e gli stemmi di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia, sfilata da Piazza Esedra a Piazza Venezia, per ordine impartito dagli organizzatori, venne eliminata, motivando trattarsi di bandiera « non consentita », ed al fatto che il portavoce ufficiale jugoslavo Duran Biagojevic avrebbe espresso il compiacimento per le trattative in corso tra il Ministero degli esteri italiano e il Governo jugoslavo per la cessione definitiva della zona B dell'Istria, gli interroganti chiedono di conoscere se i fatti rispondano a verità; in caso affermativo in base a quali criteri costituzionali, giuridici e morali ritengono di archiviare, nel silenzio e senza comunicare nulla al Parlamento, una questione che riflette un territorio italiano (575).

NENCIONI, BARBARO

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro delle finanze, per sapere se, ai sensi del 3° comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 4, non intenda procedere, per l'anno 1964, al conferimento, previo esame-colloquio, di un terzo dei posti disponibili nella qualifica di aiuto-ricevitore nelle ricevitorie del lotto, al personale aggiunto che non ha superato il 53° anno di età.

Il mancato adempimento della norma sopra citata verrebbe a deludere le aspettative degli interessati, e in modo particolare dei più meritevoli (2441).

MENCARAGLIA

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i criteri seguiti dai competenti uffici del Dicastero per consentire all'Alitalia di costruire un grattacielo nel quartiere EUR, a Roma, a immediato contatto con una zona destinata a villini, con totale dispregio del piano particolareggiato esistente e dei diritti dei cittadini (2442).

D'ANDREA

Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi ritardi frapposti da alcuni Consolati all'estero alla consegna agli emigrati dei moduli di domanda per la conservazione dell'iscrizione nelle liste elettorali: ritardi che in certi casi hanno comportato di fatto per gli emigrati la impossibilità di esercitare il diritto di voto.

Per citare un solo esempio: il Consolato generale d'Italia a Lione, cui il comune di Ravanusa (Agrigento) aveva inviato fin dal 26 giugno 1964 i moduli per gli emigrati Sagona Giuseppe e Amico Elisabetta, li trasmetteva agli interessati solo in data 9 novembre 1964, e cioè quando era scaduto da oltre due mesi il termine di giorni 60 previsto per presentare domanda onde ottenere la conservazione della iscrizione nelle liste elettorali.

Poichè purtroppo casi del genere sono quanto mai frequenti, si chiede cosa intenda fare il Governo onde evitare che i nostri rappresentanti all'estero continuino anche per l'avvenire ad annullare di fatto, con i loro arbitrii burocratici, quella fondamentale garanzia di democrazia che è, anche per gli emigrati, il diritto di voto (2443).

PIOVANO

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare alla carenza di palestre esistente nella città di Voghera, dove il Preside del Liceo scientifico « Galilei » ha dovuto, dal 6 novembre 1964, sospendere le le-

zioni di educazione fisica, avendo il medico scolastico dichiarato antigienici e malsicuri i locali e gli impianti fino ad oggi precariamente utilizzati, e cioè quelli della Scuola elementare « Dante Alighieri ».

Il disagio investe quasi tutte le scuole vogheresi di ogni ordine e grado, e non si può certo ritenere che le lezioni di educazione stradale tenute in aula possano sostituire quelle di educazione fisica in palestra.

Poichè a giudizio di insegnanti e tecnici gli impianti sportivi scolastici sono ormai fatiscenti, occorre provvedere al più presto alla costruzione di nuovi più adeguati locali (2444).

PIOVANO

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando, e con quali concreti esiti, vorrà dare risposta alla istanza del comune di Castelnovetto (Pavia), intesa ad ottenere un contributo statale, a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione delle strade interne.

L'importo dei lavori previsti, all'atto della presentazione della domanda (27 dicembre 1959), era di lire 17.000.000. Col suo quasi quinquennale silenzio il Ministero ha peraltro conseguito ormai sicuramente il risultato di aver reso i preventivi di spesa del tutto inadeguati ai costi attuali, rendendo quindi sempre più difficile per il Comune la realizzazione delle opere (2445).

PIOVANO

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali decisioni intenda assumere in merito alla richiesta del comune di Cozzo Lomellina (Pavia) per un contributo statale, a sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la costruzione della fognatura e per la sistemazione delle strade interne del capoluogo, per un importo di lire 40 milioni e 10 milioni rispettivamente.

La richiesta giace inevasa presso la Direzione generale opere igieniche fin dal 29 dicembre 1962.

Si fa presente che tutti gli altri Comuni circoscrivibili hanno ottenuto i predetti benefici da parte dello Stato, ad eccezione di quello di Cozzo, peraltro economicamente depresso (2446).

PIOVANO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. L'interrogante dinanzi al gravissimo episodio, avvenuto a Roma, del tentato rapimento di un agente segreto israeliano, da parte di elementi diplomatici egiziani, mentre deplora che tali fatti possano avvenire nella capitale italiana, come risultato di tutta una lunga serie di complicità politiche, chiede di conoscere per quali motivi, mentre si è dato tanto, sia pur giusto, risalto, ad un episodio che, in definitiva, rientra nella lotta fra due servizi di spionaggio stranieri, non si è adottato invece nessun provvedimento nei confronti delle rappresentanze diplomatiche jugoslave in Italia, dopo che il 14 ottobre 1964, a Trieste, in pieno giorno, un gruppo di individui ha tentato, prima di rapire e quindi di uccidere il capo della comunità serbo-ortodossa in esilio, Dragoljub Vurdelia. Poichè in seguito all'episodio, che ha destato vivissima impressione a Trieste, sono stati operati alcuni arresti e si è aperta una istruttoria, senza che però vi sia stata notizia di adeguate misure in sede diplomatica, l'interrogante chiede di conoscere se esistono disposizioni riservate del Ministero degli esteri che, per casi del genere, suggeriscono atteggiamenti differenziati a seconda che i protagonisti appartengano al mondo sovietico, oppure no (2447).

NENCIONI

Al Ministro degli affari esteri, con riferimento alle tabelle degli effettivi dei funzionari europei della CEE e dell'Euratom di categoria A (laureati) da cui si rileva che l'Italia ha due funzionari di categoria A 1

(grado corrispondente alla funzione di Direttore generale) sui 12 dell'organico della CEE; 9 della categoria A 2 sul totale di 46; 27 della categoria A 3 sul totale 123; 20 della categoria A 4 su 137; 37 della categoria A 5 su 133; 12 della categoria A 6 su 64; poichè in proporzione al contributo finanziario l'Italia dovrebbe detenere almeno il 25 per cento degli effettivi, si chiede di conoscere se il fatto corrisponda a verità e, in caso affermativo, per quale ragione l'Italia è stata quasi estromessa dai gradi direttivi delle Comunità europee dove ha un numero di funzionari addirittura inferiore a quello del Benelux (2448).

NENCIONI

Al Ministro delle finanze, richiamando la circolare n. 187 del 19 gennaio 1961 del Ministro delle finanze agli Intendenti di finanza, che così testualmente suona:

« In ordine all'alienazione di beni patrimoniali dello Stato, si sta predisponendo un apposito schema di disegno di legge, inteso a dare una utilizzazione globale dei beni stessi.

In attesa dell'approvazione del citato provvedimento legislativo si invita pertanto — fino a nuova disposizione — a tenere in sospenso la vendita dei beni di che trattasi »;

considerato che il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2291 del 6 novembre 1962 « Provvedimenti per l'edilizia ospedaliera », cui lo schema indicato nella circolare si riferiva — relativo allo smobilizzo ed alienazione di beni patrimoniali dello Stato al fine di impiegare il ricavato per costruzioni ospedaliere — venne a cadere con la fine della legislatura e non viene più ripresentato per nuovi orientamenti che si intendono dare al problema ospedaliero,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno revocare tale circolare che è di ostacolo alla realizzazione di numerose proficue iniziative (2449).

PERRINO

**Ordine del giorno  
per la seduta di venerdì 27 novembre 1964**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 27 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

**I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-*Urgenza*).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla dispo-

sizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

**II. Discussione del disegno di legge:**

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

**La seduta è tolta (ore 19,30).**

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari